



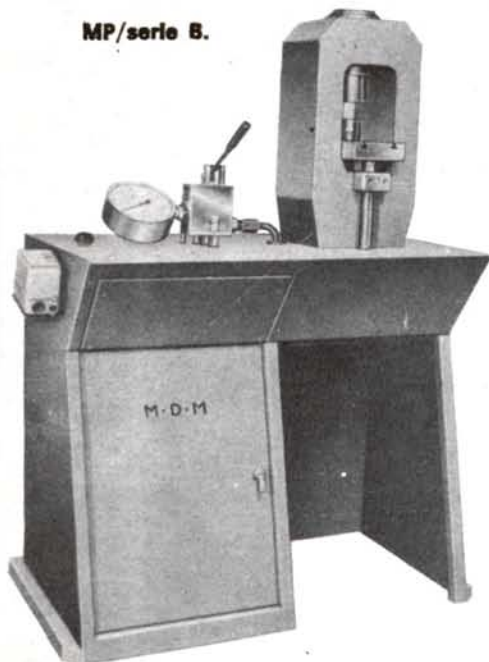
**NUMERO SPECIALE
RIFORMA TRIBUTARIA
SUPPL. AL N. 12/1973**

L'ORAFI VALENZANO



● GIUSEPPE BENEFICO
brillanti, pietre preziose, coralli
VALENZA · VIALE DANTE, 10 · TEL. 93.092

MP/serie B.



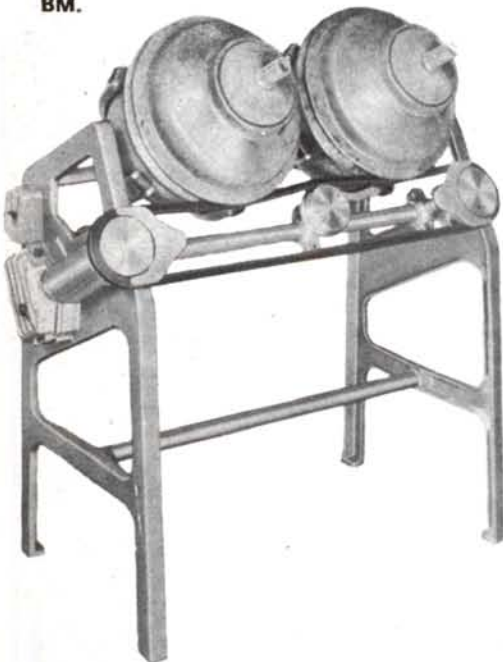
MICROPRESSE IDRAULICHE « MDM ».

Il corpo delle presse di questa nuova serie aumenta lo spazio utile fra i montanti e permette un più razionale sfruttamento delle loro eccezionali doti. E' fornibile in cinque tipi di potenza: 100, 150, 210, 300 e 500 tonn.

BURATTI PER LUCIDATURA AUTOMATICA.

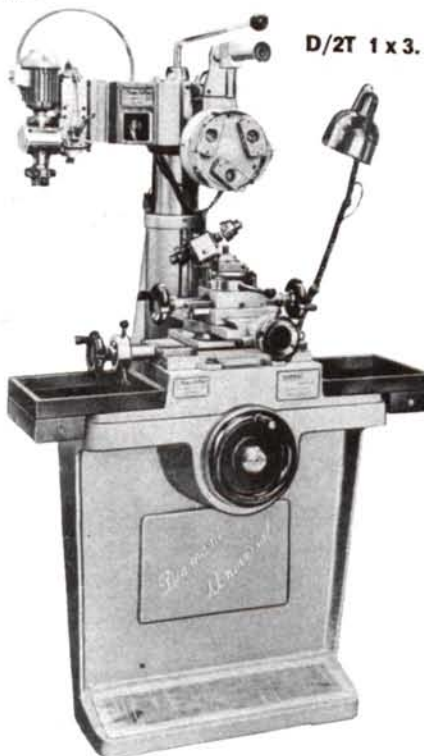
Modelli da uno a otto contenitori separati a chiusura ermetica in materiale plastico anti-abrasivo, antialcalino, antiacido. Riduttore di velocità a bagno d'olio. Praticissimi.

BM.



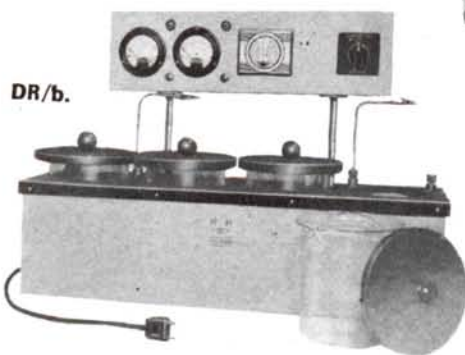
**DIAMANTATRICE A DUE TESTE
« MDM VALENZA ».**

Speciale per la diamantatura di castoni e articoli tipici della produzione valenzana. Una testa a rotazione verticale ed una a rotazione orizzontale consentono una grande versatilità di impiego. Altre caratteristiche: spostamenti universali rapidi e perfetti, slitte indipendenti ad avanzamento semiautomatico su plateau girevole a 360°, leva a bloccaggio rapido per lo spostamento delle teste.



D/2T 1 x 3.

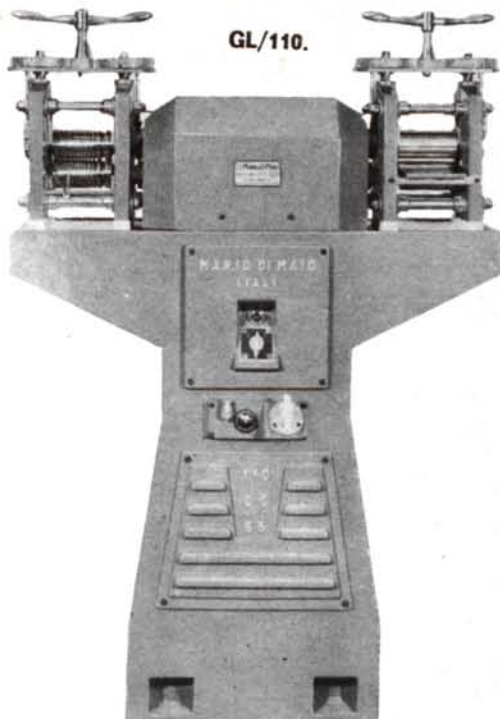
DR/b.



**APPARECCHIATURA GALVANICA
DA BANCO.**

Semplice e razionale, serve a dorare, rodire e argentare. Provvista di quattro vasche in vetro Pirex da usarsi per le varie fasi del trattamento galvanico. Voltmetro amperometro, regolatore della tensione, interruttore contaminuti, pinze di collegamento elettrodi.

GL/110.



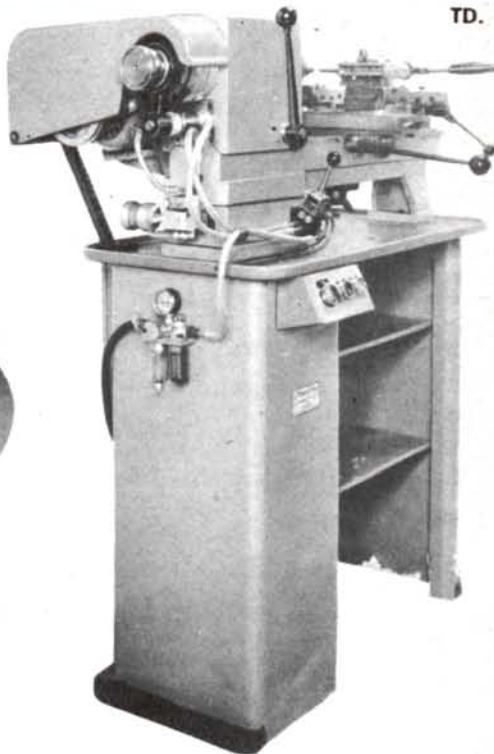
GIOCO LAMINATOI « GL/110 MDM ».

Cilindri ad alta resistenza, giunti testa-croce, cuscinetti in lega speciale, ingranaggi elicoidali in bagno d'olio, lubrificazione forzata sono alcuni fra i molti pregi di questi laminatoi.

**TORNIO UNIVERSALE PER LAVORAZIONI
CON UTENSILI DI DIAMANTI.**

Macchina di alta precisione, movimenti rapidi e perfetti, serve per castoni, fedi schiavette, medaglie, casse d'orologio e per numerose altre applicazioni.

TD.

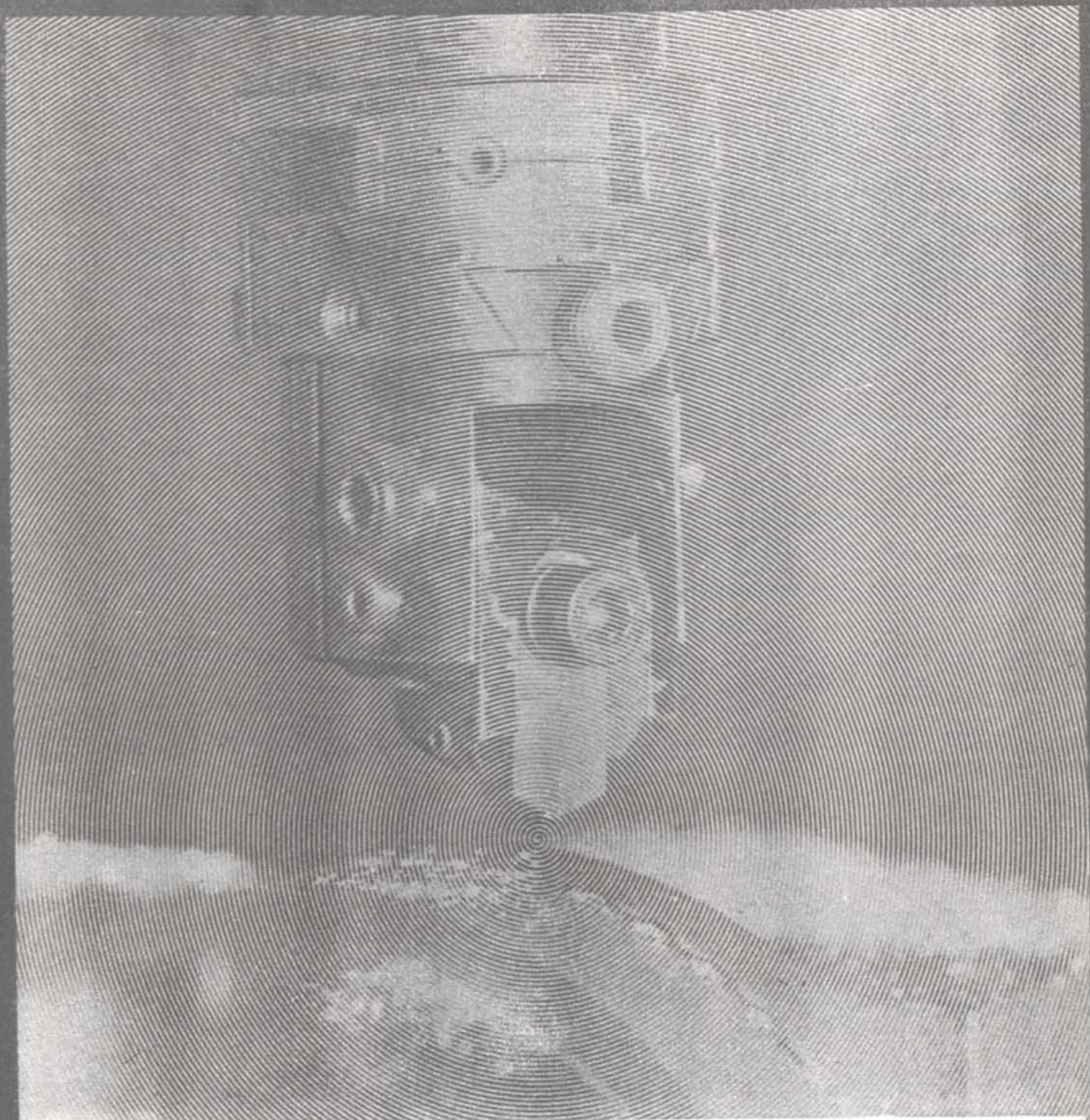


PER UNA PIU' AMPIA DOCUMENTAZIONE SCRIVETE O TELEFONATE ALLA NOSTRA SEDE, O RIVOLGETEVI DIRETTAMENTE ALLE FILIALI DI **VALENZA, VIALE DELLA REPUBBLICA N. 5/A - TELEFONO N. 94.545**
VICENZA, VIALE EREtenio N. 1 - TELEFONO N. 22.839

M M
• D •
MILANO

MARIO DI MAIO

FORNITURE GENERALI PER LE
INDUSTRIE ORAFO-ARGENTIERE
20122 - MILANO
VIA P. DA CANNOBIO, 10 - TEL. 800.044 - 899.577



EVOLUZIONE DI UN' ESPERIENZA



BALESTRA
EVOLUZIONE DI UN' ESPERIENZA



DEPOSITO:

ETTORE CABALISTI

VIA TORTRINO 16 - VALENZA PO - ALESS. - TEL. 92 780

RINO FRASCAROLO

*gioielliere
in Valenza*

NEW YORK

745 Fifth Avenue - N. Y. 10022
Tel. (212) 753.8448

VALENZA PO

Corso Matteotti, 49 - Tel. 91.507



La Ditta Balzana V. G.

crea produce fabbrica

Anelli di Fidanzamento



BALZANA V.G.

Via Tortona, 8 - Tel. 91.755

15048 VALENZA PO - ITALY

773 AL



880AL

*Baio
Angelo*

FABBRICANTE DI OREFICERIE
CON GRANATI

15048 - VALENZA PO - VIA TRIESTE, 30 - TEL 91.072



ASSINI & C.

FABBRICA OREFICERIA

Via XX Settembre 16/C
Tel. 93.400
15048 VALENZA PO (Italy)
1538 AL



La nostra organizzazione
rende i vostri affari
piu' facili

285 sportelli in Italia
Filiali all'estero: Londra - New York
Singapore - Tokyo - Istanbul - Izmir
Uffici di rappresentanza:
Ankara - Il Cairo - Chicago
Francoforte s.M. - Città del Messico
Parigi - San Paolo - Sydney
Kuala Lumpur di prossima apertura

Scoperta per Azioni
Cap. Soc. L. 60.000.000.000 - Roma - L. 19.000.000.000
**Banca
Commerciale
Italiana**

DITTA
CERVI
ENRICO & C. s. a. s.
OROLOGERIE

15048 - VALENZA PO

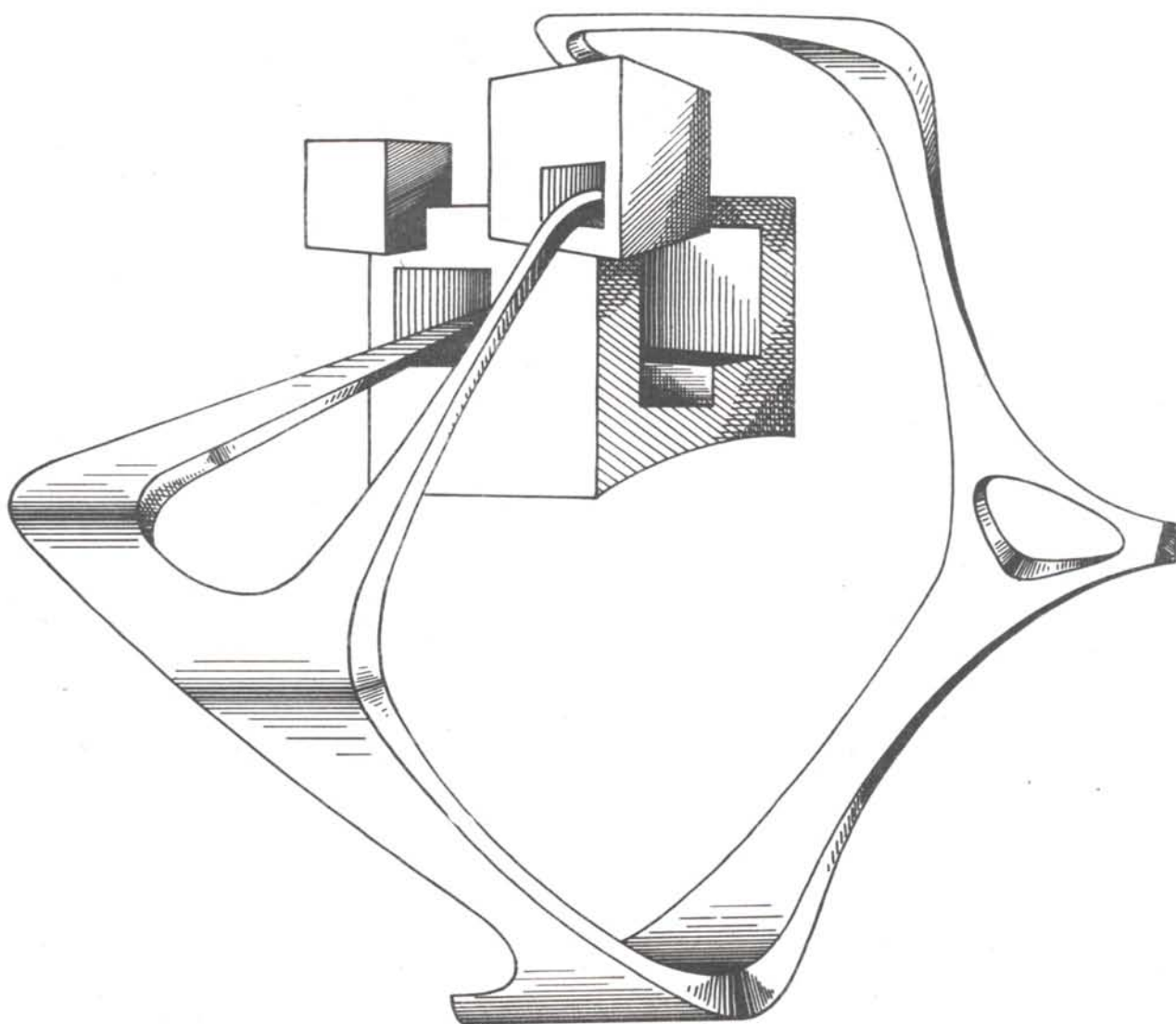
VIA TRIESTE, 4 A - TEL. 91.498



Lady Levmatic

LEVRETTE

DA OLTRE UN SECOLO
L'OROLOGIO CHE NON
TEME CONFRONTI



CREAZIONI
Zeta

OREFICERIA GIOIELLERIA EXPORT di GUIDO ZUCCHELLI

Uffici: Via MAZZINI, 4 — ☎ 91.537 — VALENZA PO (ITALY)



SRI

valenza po • italy

viale dante 24 - tel. 92324 - 94230

FABBRICANTI ORAFI • GARAVELLI ALDO • ANNARATONE PIETRO • MOLINA OTTAVIO

filiale: milano - via flavio baracchini 10 - tel. 806148

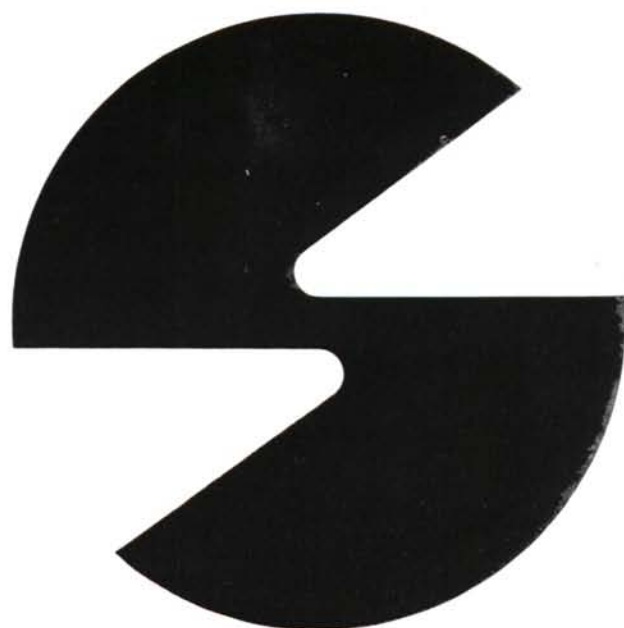
fiera di milano - palazzo orafi - stands 27204 - 27205

M 021538
C.C.A.A. 98440 AL



NEW
|||
ITALIAN
|||
ART *s.r.l.*
|||
JEWELS EXPORT

15048 VALENZA PO (ITALY) - VIA MAZZINI, 16 - TEL. 95.255-93.234



staurino & figli

fabbrica oreficeria e gioielleria / viale b. cellini 18 / tel. (0131) 91.048 / c. post. 15 / marchio 473 al / 15048 valenza (al)

Visconti & Baldi

fabbricazione propria di Gioielleria
e oggetti di alta fantasia

VIALE DANTE, 15 - TELEFONO 91.259

VALENZA PO

MARCHIO 229 AL

GIOIELLIERI E ORAFI VALENZANI



COOPERATIVA
COOPERATIVE OF JEWELS MANUFACTURERS
GENOSSENSCHAFT VON JUWELERZEUGERN

V.O.G.



(0131) 91.450

SEDE ED ESPOSIZIONE



Cas. Post.
P.O. BOX 151

15048 **VALENZA PO** (Italy)

16, VIA MAZZINI - II P.

SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA a Respons. Limitata



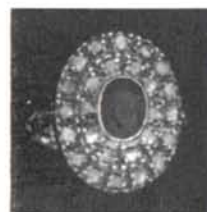
M 1276 AL



fabbrica oreficeria - creazioni proprie
stile antico e oreficeria in genere

Via C. Battisti, 3 - ☎ 94.095

15048 VALENZA PO

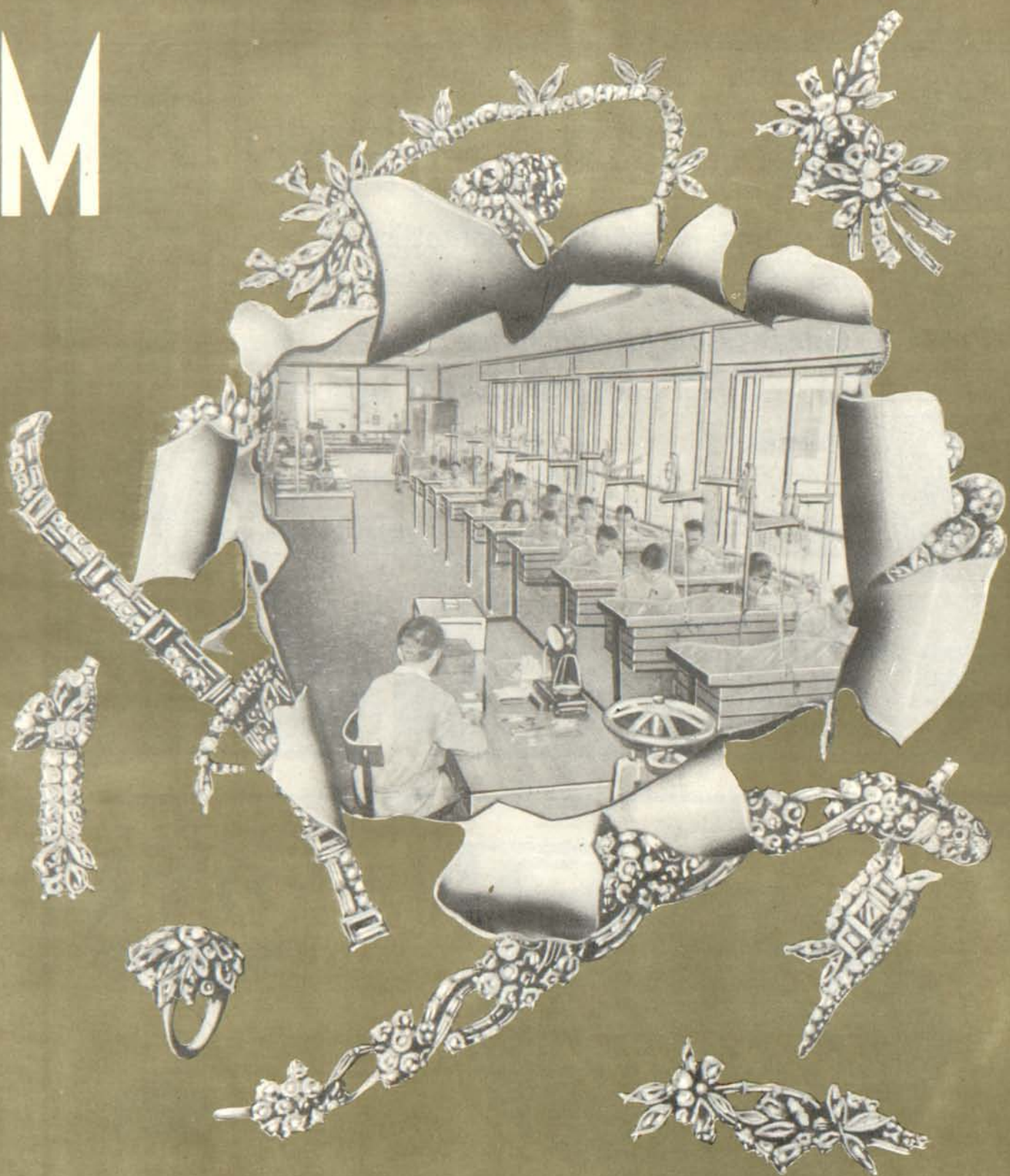




FERRARIS & C.

oreficeria/gioielleria/viale dante 10/tel.(0131) 94.749/15048 valenza/italy

M



F.lli Moraglionne

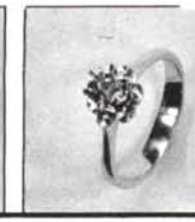
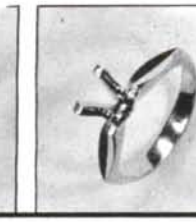
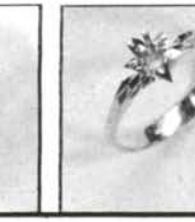
FABBRICANTI ORAFI GIOIELLIERI



MANUFACTURING JEWELLERS
EXPORT

V A L E N Z A

MARCHIO 428 AL - VIA SASSI, 45 - TEL. 91.719

	La Ditta 794 AL Guerci & Pallavidini FABBRICA DI OREFICERIA				
	produce le più belle montature di anelli per fidanzamento lapidate e diamantate. Garantisce la bianchezza e la malleabilità dell'oro ed il titolo.				
	Visitateci ! potrete scegliere un campionario che supera i 500 pezzi diversi				
GUERCI & PALLAVIDINI - Via Bergamo, 42 - Tel. 92.668 - Valenza Po MODELLI DEPOSITATI					
					

		FRATELLI VARONA GIOIELLIERI 330 AL FABBRICAZIONE PROPRIA GIOIELLERIA E OREFICERIA
<i>Via Canonico Zuffi, 10 - Tel. 91.179 VALENZA PO</i>		

Marchio 1197 AL

API F.LLI

**FABBRICANTI
GIOIELLIERI
EXPORT**

VALENZA: CIRCONVALLAZIONE OVEST, 2 · Tel. 92.167

Marchio 160 AL

Lunati

FABBRICANTI
GIOIELLIERI
EXPORT

VALENZA PO : VIA TRENTO, 5 - TELEF. 91.338 - 92.649

CARLO BARBERIS & C.

S. N. C.

FABBRICANTE GIOIELLIERE



VIALE BENVENUTO CELLINI, 57 - TELEFONO 91.611 - VALENZA PO

OREFICERIA GIOIELLERIA

MARELLI & VANOLI

— E X P O R T —

MARCHIO 367 AL

Creazione propria · Spille e anelli a mignolo
Lavorazione miniature antiche

CIRCONVALLAZIONE OVEST, 12 · ☎ 91.785 · 15048 VALENZA PO



Banca Nazionale dell'Agricoltura

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE DI ROMA

Capitale e riserva L. 15.600.000.000

ORGANIZZAZIONE IN ITALIA
142 FILIALI

Ogni operazione e servizio di banca nell'interesse di tutti i settori economici
Credito Agrario — Depositi e finanziamenti a medio termine per conto Interbanca

ORGANIZZAZIONE ALL'ESTERO

Uffici di rappresentanza a Francoforte, Londra, New York e Parigi
Corrispondenti in tutto il mondo

ALESSANDRIA - Via dei Martiri, 2 - Tel. 65.651-2-3-4-5 — SERVIZIO DI CASSA CONTINUA

CASALE M.TO - Via Paleologi, 6-8 - Tel. 61.51-2-3-4 — SERVIZIO DI CASSA CONTINUA

Agenzie a: SERRALUNGA DI CREA - CERRINA

**angelo
cervari**

oreficeria · gioielleria

spille oro bianco, giallo, fantasia · creazione propria

● via alessandria, 26 · tel. 96.196 · 15042 bassignana (al)

◦ marchio 1552 al

marchio 1248 al

staurino f.lli

gioiellieri - orefici

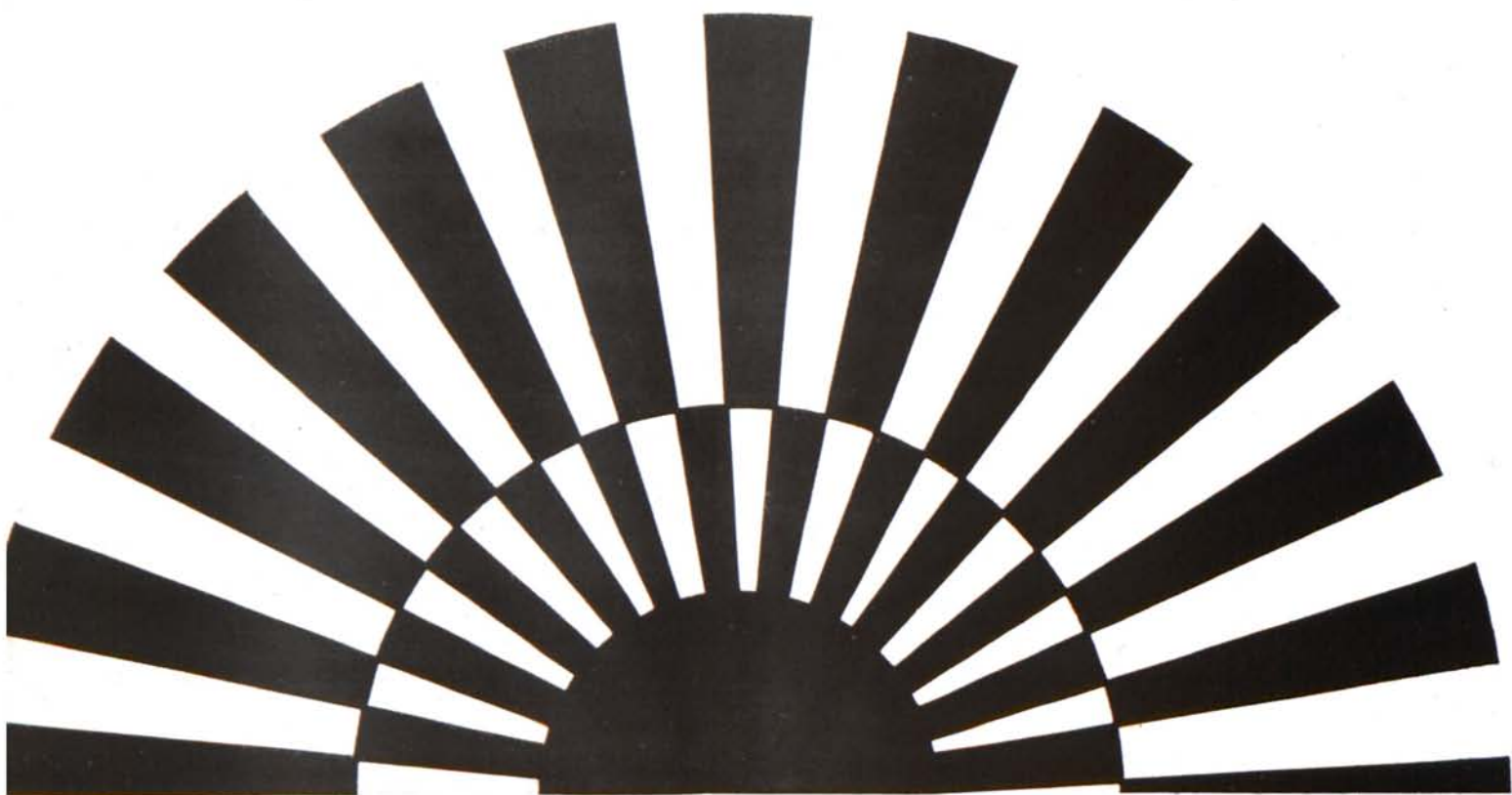
viale benvenuto cellini, 23 - tel. 93.137

15048 valenza po



ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA

valenza
oro per
il mondo



**lenti
&
bonicelli**



FABBRICA OREFICERIA • GIOIELLERIA

LAVORAZIONE ARTISTICA IN STILE ANTICO

VIA M. NEBBIA, 20 - ☎ 91.082 - 15048 VALENZA PO

Fratelli Ceriana s.p.a. Banca

FONDATA NEL 1821

TORINO - VALENZA

MENSI
Cartograf

IMBALLAGGI
ARTI GRAFICHE
NASTRI ADESIVI
PUBBLICITA'

• • • •

Via XII SETTEMBRE, 8

☎ 91.035/93.388

15048 VALENZA PO

COLOMBAN EMILIO & FIGLIO

FABBRICA OREFICERIA

Marchio 640 AL

Assortimento merce a peso in

Perla, Chiusure, Bracciali in 18-14-8 carati

Argento 800‰

EXPORT

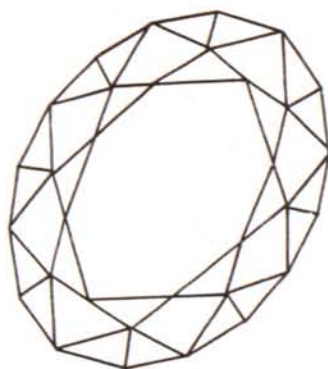
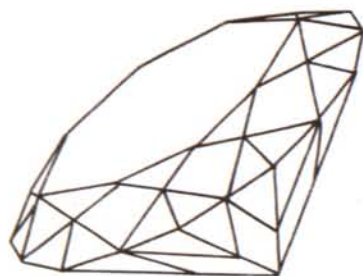
FIERA MILANO STAND 447

FIERA VICENZA STAND 242

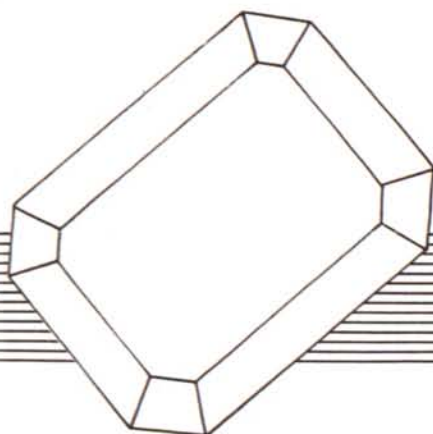


15048 - VALENZA PO (ITALY)

Via Salmazza, 9 - Telefono (0131) 92.171



pietre
preziose



MILKAB

di MOSHE VERED GOL

VIALE DANTE, 10 - TEL. 92.661/93.261 - VALENZA PO



MARCA DI FABBRICA

23 AL

MARCHIO
DI IDENTIFICAZIONE

ARGENTERIE ARTISTICHE
POSATERIE

I.M.A. - GUERCI & C.

CASA FONDATA NEL 1920

MOSTRA PERMANENTE DI MILANO

Via Paolo da Cannobio, 11 - Tel. 87.55.27

TELEFONO N. 43.2.43

TELEGRAMMI: IMA

CASELLA POSTALE 27

ALESSANDRIA - Via DONATELLO, 1 (SPALTO BORGOGGIO)

- ARGENTERIE ARTISTICHE
- CESELLI E SBALZI
- VASELLAME PER TAVOLA
- SERVIZI CAFFE'
- CANDELABRI COFANETTI
- CENTRI TAVOLA
- JATTES VASI ANFORE
- CRISTALLERIE E PORCELLANE ESTERE
- POSATERIE

**VISITATE LA NOSTRA ESPOSIZIONE PRESSO
IL NOSTRO RECAPITO DI MILANO.**



DIRETTORE RESPONSABILE:

Ugo Boccassi

PUBBLICAZIONE MENSILE
ORGANO UFFICIALE DELL'ASSOCIA-
ZIONE ORAFA VALENZANA

Reg. col n. 134 presso la Cancelleria
del Tribunale di Alessandria e impresso
dal Centro Stampa tip. ARTE GRAFICA
c.so T. Borsalino, 1 - Alessandria.
Sped. in abb. postale Gr. III



Associato U.S.P.I.
Unione Stampa Periodica Italiana

DIREZIONE e REDAZIONE c/o A.O.V. -
15048 Valenza Po, p.za Don Minzoni, 1
tel. 91.851
C.C.P. 23/12595

AMMINISTRAZIONE E PUBBLICITA':
G.E.P. (Gestione Edit. e Pubblicitaria)
C.so Borsalino, 16 - Tel. 54.332
C.P. 131 - 15100 Alessandria

ABBONAMENTI:

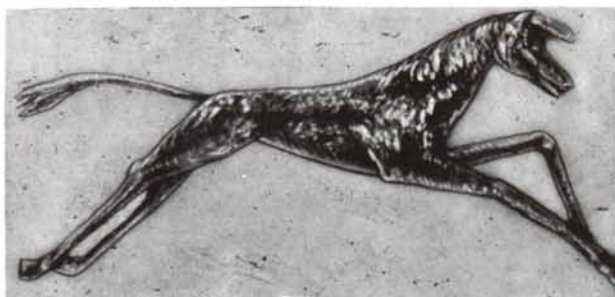
— Italia L. 3.000
— Estero L. 6.000

Pubblicità inferiore al 70%

L'ORAFO VALENZANO

SOMMARIO

- 29 PREZIOSI DI SOSPETTA PROVENIENZA
- 31 A.O.V. : TAVOLA ROTONDA SUL PROBLEMA
DELLE RAPINE
- 34 RIFORMA TRIBUTARIA:
LE LEGGI



ALESSANDRIA

VIA CARLO PISACANE, 17 - TELEFONO 54.672

E. GORETTA
FABBRICA ARGENTERIE E POSATERIE
971 AL

PREZIOSI DI SOSPETTA PROVENIENZA.

La Squadra Mobile della Questura di Alessandria ci ha trasmesso la documentazione fotografica relativa ad oggetti di dubbia provenienza. Con la pubblicazione di queste foto intendiamo collaborare con le forze dell'ordine al fine di ricercare il legittimo proprietario o almeno riuscire a ricostruire l'iter di questi gioielli ora sequestrati. L'Associazione Orafa Valenzana visti i paurosi risvolti della delinquenza nei confronti di orafi intende continuare su questa via e sempre in collaborazione con le forze dell'ordine diramare tutte quelle notizie che ci perverranno riguardanti le merci provenienti da refurtive, o di dubbia origine, nonché tutte le notizie utili al fine di prevenire le eventuali truffe a danno degli orafi. E' appunto in questo senso che ci stiamo muovendo non senza gravi difficoltà ma speriamo in breve tempo di raccogliere un dossier che potrà essere utile alla categoria orafa e cautelativo per i nostri associati. Invitiamo quindi per questo primo momento gli orafi a collaborare nella ricerca dei preziosi qui pubblicati comunicando ogni notizia che possa essere utile ai fini di una identificazione alla segreteria dell'Associazione Orafa Valenzana - tel. 91.851. Ringraziamo inoltre le forze dell'ordine per la possibilità di collaborare a smascherare illeciti traffici di preziosi ed invitiamo tutti gli associati a collaborare nell'interesse della categoria tutta.



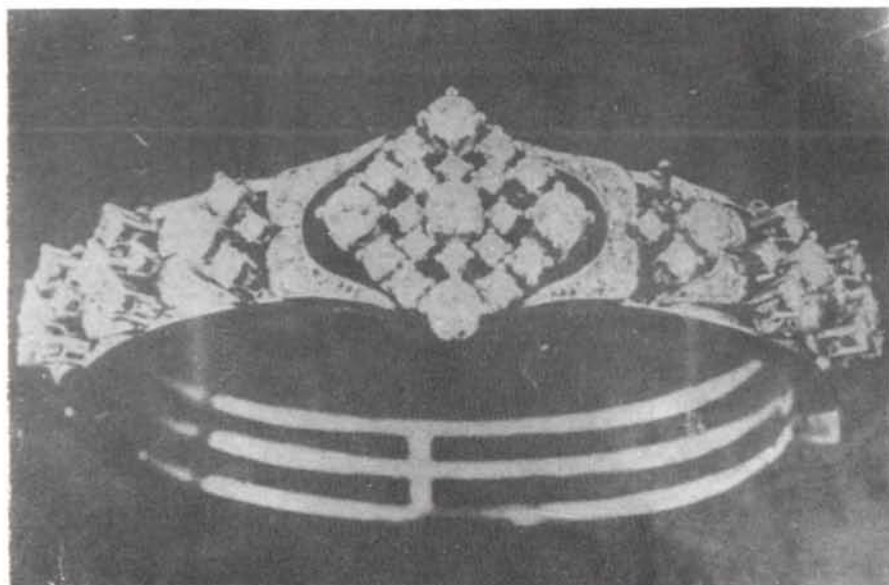
A

B



C

D



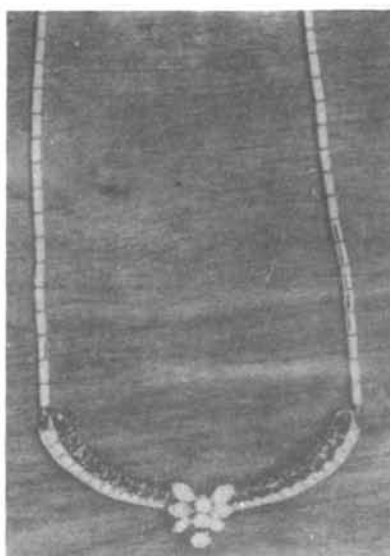
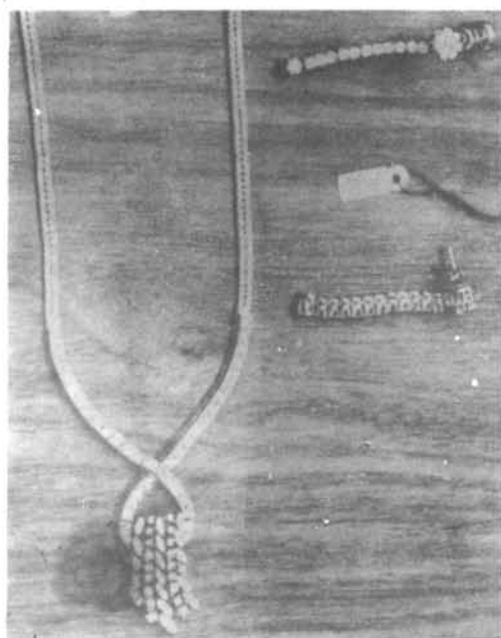
E

A-C-D-E

Bracciali in oro bianco e brillanti

B

Orologio in oro bianco e brillanti



F
Collier e orecchini in oro bianco
e brillanti

G
Collier in oro bianco e brillanti

H
Spilla in oro bianco, brillanti
a baguette e rubini

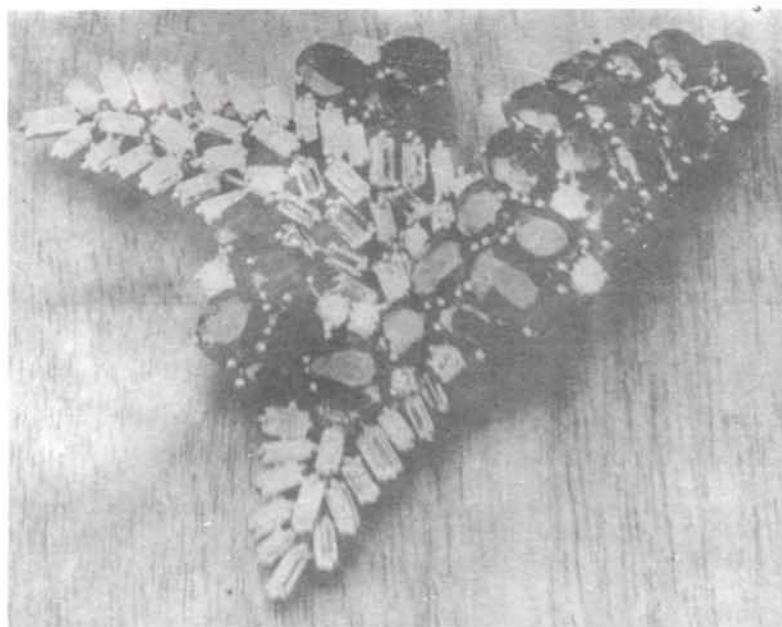
I
Bracciale e collana in brillanti

L
Parure collana e bracciale in oro
bianco, brillanti a navettes e
rotondi

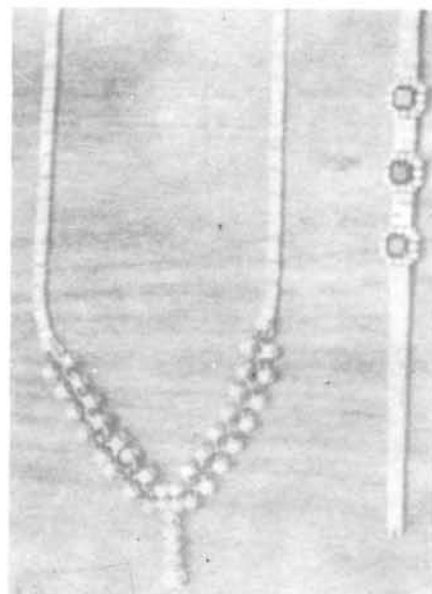
M
Parure in oro bianco e brillanti

F

G



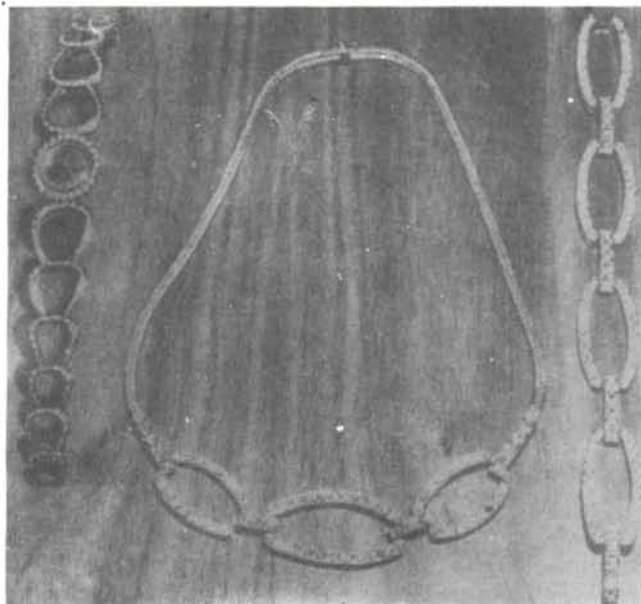
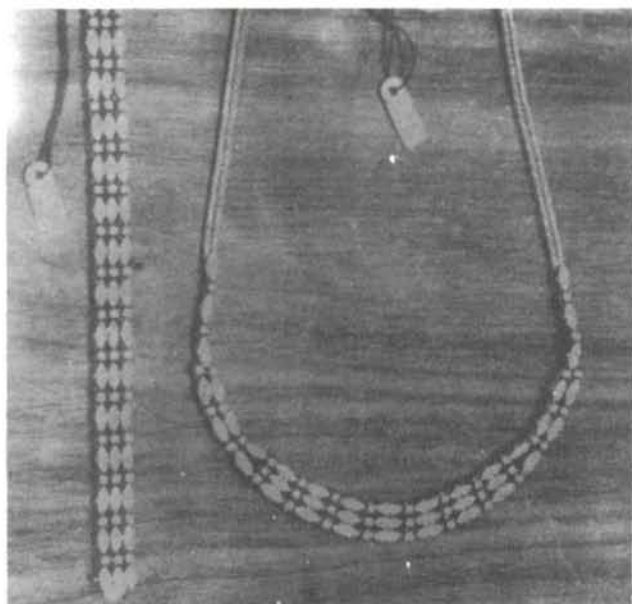
H

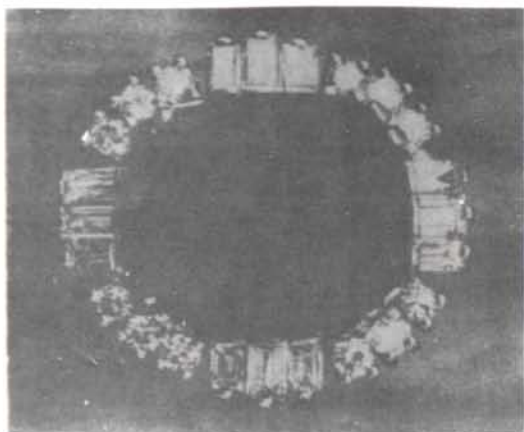


I

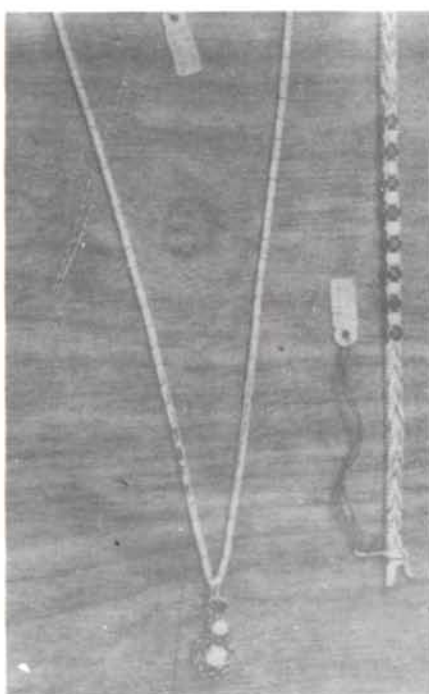
L

M





O



P

O Anello in oro bianco, ametista e brillanti

P Collier e bracciale in pietre preziose

Q Collier in oro e brillanti



Q

A.O.V.-TAVOLA ROTONDA SUL PROBLEMA DELLE RAPINE.

L'Associazione orafa valenzana ha organizzato nel giorno 30 Gennaio 1974 una tavola rotonda sul problema delle rapine alla presenza di rappresentanti delle forze dell'ordine e di autorità locali, nonché di numerosi giornalisti inviati da alcuni fra i più importanti quotidiani.

Scopo della riunione era quello di fare il punto sulla situazione venuta a crearsi dopo che numerosi quotidiani avevano diffuso notizie su Valenza che, se esatte per molti aspetti, per altri andavano ridimensionate, dando cioè una versione ufficiale della Associazione sull'argomento.

Ha introdotto la discussione il sig. G. Ferraris, uno dei 2 vicepresidenti, il quale ha precisato lo scopo della riunione ed ha rilevato che se purtroppo è vero che in Valenza esiste uno stato di fondata preoccupazione per l'aumento delle rapine ai danni di orafi Valenzani, tuttavia essa non è stretta d'assedio dai ladri e nemmeno gli orafi si chiudono in casa alle sette di sera.

Sono purtroppo avvenute alcune rapine che costituiscono un grave segnale di allarme, tuttavia su sollecitazione della Associazione stessa, si è ottenuto un maggiore e continuativo pattugliamento delle forze dell'ordine di Valenza.

Gli stessi orafi stanno adottando tutti quei sistemi di sicurezza preventiva che in relazione al tipo di merce che producono sono oggi più che mai necessari.

Il problema è molto più preoccupante e di difficile soluzione per i Viaggiatori Orafi, che hanno il compito della distribuzione della produzione in tutti i centri d'Italia.

A questo proposito è intervenuto il Rag. Cantamessa, in rappresentanza del Gruppo Viaggiatori Orafi in seno all'Associazione, il quale ha ammesso che per la sua categoria il problema investe una importanza esiziale: o si prendono collegialmente soluzioni rapide e ben ponderate o il proseguimento del lavoro non sarà cosa facile.

Una soluzione potrebbe essere la vendita su campione e successiva spedizione per tutti quei prodotti che lo permettano, corredando il campionario di fotografie e di manufatti in metalli non nobili. Ove ciò non sia possibile, occorre ridurre al massimo l'assortimento viaggiante ed i giorni di viaggio, cercando un nuovo modo di contattare la clientela.

I costi di assicurazione, benché costituiscano attualmente l'unica fonte di sicurezza per gli orafi — ma non dimentichiamo che essi rischiano anche la vita — sono molto alti: una riduzione del campionario ed un mutamento del sistema delle vendite potrebbe comportare un iniziale calo del volume d'affari, tuttavia i diminuiti costi ed i minori rischi dovrebbero costituire un incentivo a questi tipi di soluzioni; l'attuazione di esse è però in diretta relazione allo spirito associativo ed alla unità di intenti degli operatori del settore.

Infine ha aggiunto che tenuto conto della non reversibilità dei rischi, occorrono soluzioni che agiscano da deterrente provenienti prima di tutto dagli orafi stessi.

I Vice Presidenti Ferraris e Cabalisti hanno sostenuto che con la nuova legge sui marchi, già in vigore, tutta la merce dovrà essere obbligatoriamente marchiata. Trattandosi di prodotti che non è conveniente fondere, per non perdere una gran parte del loro valore di manufatto, sarà facile attraverso il marchio identificarne la provenienza.

A questo punto ha preso la parola il Pretore di Valenza dott. Rauti, il quale ha sottolineato che occorre che i Valenzani siano più cauti nell'affidare merci a persone di cui non conoscono la serietà commerciale e per lo stesso motivo siano più cauti negli acquisti.

Essi devono autotutelarsi dalle truffe, appropriazioni indebite ed assegni a vuoto che purtroppo non sono infrequenti.

Una legge di riforma dell'arcaica istituzione dei Monti di Pegno è comunque estremamente urgente, in quanto spesso succede che le merci di dubbia provenienza vengano portate a pegno.

Il Sig. Ferraris ha allora replicato che esiste un nuovo progetto di legge, segnalatogli dalla Confederazione orafi, con il quale si richiede l'obbligatorietà per il prestatario di presentare documenti di identità all'atto della consegna di merci a pegno, nonché si sancisce l'obbligo per i Monti Pegno pubblici e privati di tenere dettagliate scritture contabili a disposizione degli inquirenti ove siano necessarie serie indagini.

A questo punto il Rag. Cantamessa ha preso allora la parola rilevando che il nuovo disegno di legge n. 1406 pare per molti aspetti insufficiente.

Innanzitutto la pena è troppo mite (fino a Lire 100.000 per i trasgressori) e poi non si sancisce la non trasferibilità della polizza di pegno.

Inoltre gli Istituti stessi, come avviene in altri Paesi, dovrebbero informare obbligatoriamente le forze dell'ordine ogni qual volta sia evidente l'illecita provenienza della merce.

Per coloro che portano a pegno valori ingenti di preziosi, poiché non è fissato un limite massimo di valore impegnabile, venga almeno richiesta, oltre il documento di identificazione, la licenza di

Pubblica Sicurezza.

In questo senso si era già espresso il Gruppo Viaggiatori Orafici in una lettera inviata al Ministero dell'Interno.

La tavola rotonda è stata conclusa dai Vicepresidenti Ferraris e Cabalisti i quali hanno ringraziato i rappresentanti delle forze dell'ordine per quanto stanno facendo in Valenza per frenare l'ondata di delinquenza e per indagare su eventuali ambienti di ricettazione: i ringraziamenti sono stati naturalmente estesi anche al Pretore Dott. Rauti ed a tutti i presenti.

▼ ▼ ▼

L'Associazione Orafi Valenzani ha attualmente in progetto di diramare fra i suoi associati tutte quelle notizie che le perverranno riguardanti merci di provenienza furtiva.

Nel frattempo ha inviato il seguente comunicato a tutti i viaggiatori orafi:

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO ABILITATI ALL'ESERCIZIO DEL CREDITO PIGNORATIZIO.

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO ABILITATI ALL'ESERCIZIO DEL CREDITO PIGNORATIZIO.

ONOREVOLI SENATORI. — E' di incontestabile evidenza la necessità di una iniziativa intesa a ritoccare l'attuale disciplina degli istituti e delle aziende abilitate ad esercitare il credito su pegno, che si presenta lacunosa con riguardo all'esigenza di apprestare adeguati strumenti per contenere la netta accentuazione di taluni preoccupanti fenomeni criminosi collegati con l'attività propria degli istituti medesimi.

L'incremento dei lamentati fenomeni ha ben precise origini in tipici aspetti della vita economico-sociale del nostro tempo, che non potevano ovviamente essere previsti dall'antiquata normativa tuttora vigente nel

settore considerato ed alla cui carenza è indispensabile apportare tempestivo rimedio.

In particolare, al diffondersi della vendita di beni mobili con patto di riservato dominio consegue sovente che il possessore di tali beni li dia in pegno prima ancora di averli interamente pagati e di averne quindi acquistata la proprietà.

Inoltre e soprattutto il ricorso agli istituti di credito su pegno costituisce il modo più sicuro per disfarsi di oggetti di provenienza illecita e per realizzarne il valore, in quanto il prestatario, all'atto del pegno, non è in atto tenuto a dimostrare la propria identità personale e di conseguenza dalla polizza rilasciata al portatore degli istituti non si possono evincere con sicurezza le generalità del prestatario stesso.

Ciò pone i nostri organi di polizia giudiziaria in condizioni operative di mancata inferiorità a quelle in cui agiscono le polizie di Paesi al nostro particolarmente vicini per tipo di civiltà, come si evince dalla seguente breve esposizione di legislazione comparata:

in Belgio, per esempio, l'attività di credito su pegno è controllata attraverso registri in cui sono annotati il nome, il domicilio e la professione del depositante. Sono previste pure forme concrete di collaborazione fra gli organi responsabili dei Monti di credito su pegno e gli organi di polizia, che si attuano con una vigilanza discreta ma diretta sull'identità dei depositanti e sulla provenienza dei pegni;

la legislazione francese, oltre alla istituzione dei detti registri, prevede la facoltà dei funzionari dei Monti di chiedere ai depositanti di dichiarare per iscritto che gli oggetti impegnati sono di loro proprietà ed altresì l'obbligo di informare gli organi di polizia quando vi sia sospetto che gli oggetti presentati abbiano origine fraudolenta;

nella Germania federale è sancito l'obbligo dei « prestatori di pegno professionisti » di fornire alle competenti autorità le informazioni verbali e scritte necessarie alla vigilanza sugli Istituti, come è prevista, inoltre, la facoltà di accedere all'esercizio commerciale e di prendere visione dei documenti e delle polizze giustificative;

in Inghilterra sono stabilite speciali sanzioni a carico di coloro che offrono in pegno cose di cui non sono in grado o si rifiutano di indicare la provenienza e il titolo del possesso, mentre gli stessi agenti di pegno cui sia offerta o mostrata una polizza di pegno sospetta possono sequestrare la polizza, trattenere la persona e consegnare l'una e l'altra ad un agente di polizia;

analoghe disposizioni sono contemplate nella legislazione australiana.

Con il presente disegno di legge si tende appunto ad ovviare ai lamentati inconvenienti introducendo anche nel sistema giuridico italiano, pur temperandoli in quanto possibile con i consolidati principi che regolano il settore bancario, mezzi idonei a perseguire efficacemente i reati che si connettono alla concessione di prestiti su pegno.

Il disegno di legge consta di quattro articoli.

Articolo 1. — Al primo comma viene sancito l'obbligo per il prestatario di dimostrare con un valido documento la sua identità personale. In tal modo si viene ad escludere la possibilità per il pignoratario di fornire false generalità.

Il secondo comma dispone l'obbligo per gli Istituti e le Aziende abilitati all'esercizio del credito pignoratizio di registrare, per ogni operazione di credito, le ge-

neralità e il domicilio del prestatario nonchè di effettuare una descrizione dei beni offerti in pegno. In tal modo si agevolano le indagini giudiziarie dirette a recuperare oggetti rubati e a risalire ai colpevoli.

Articolo 2. — L'articolo 2, limitatamente alle operazioni di credito pignoratizio e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 340 del Codice di procedura penale, consente agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di essere delegati dal giudice ad esaminare il registro indicato nell'articolo 1, per rintracciare le cose di illegittima provenienza o per accertare altre circostanze utili alla scoperta della verità, escludendo *ex adverso* che tale esame possa essere esteso alle corrispondenze, agli atti ed ai documenti degli istituti e delle aziende in parola.

Articolo 3. — L'articolo 3 estende le disposizioni della presente legge anche alle imprese non rientranti tra gli istituti ed aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, i quali effettuano, anche occasionalmente, operazioni di prestito su pegno.

Nel secondo comma viene stabilito l'obbligo per dette imprese di effettuare le annotazioni previste dal secondo comma dell'articolo 1 su di un registro vidimato e bollato nelle forme stabilite dal Codice civile.

Articolo 4. — Nell'ultimo articolo viene fissata la sanzione per l'inosservanza dell'obbligo di registrazione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

Chiunque, al fine di ottenere un prestito in denaro, concede in pegno beni mobili ad un Istituto o Azienda di credito abilitati ad esercitare il credito pignoratizio disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745 e del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, deve dimostrare la propria identità nei modi previsti dall'articolo 119 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

A cura dell'Istituto o Azienda di credito che concede il prestito, devono essere annotate in un apposito registro le generalità e il domicilio di chi concede il pegno, la data dell'operazione e la descrizione degli oggetti ricevuti in pegno.

Art. 2

In deroga all'articolo 340 del Codice di procedura penale, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono essere delegati dal giudice ad esaminare il registro indicato nell'articolo 1 per rintracciare le cose di illegittima provenienza o per accertare altre circostanze utili alla scoperta della verità.

Art. 3

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle imposte non comprese tra gli Istituti ed Aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, le quali effettuano, anche occasionalmente, operazioni di prestito su pegno.

Tali imprese devono effettuare le annotazioni previste nel secondo comma dell'articolo 1 su di un registro vidimato e bollato nelle forme sancite dagli articoli 2215 e 2216 del codice civile.

Art. 4

Per l'inosservanza degli obblighi di cui al secondo comma dell'articolo 1 la persona cui spetta la rappresentanza dell'Istituto o della Azienda di credito è punita con l'ammenda fino a lire centomila.

RIFORMA TRIBUTARIA

LE LEGGI



Decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n. 597

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.

... omissis ...

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi, in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte.

Art. 2

Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, ad eccezione di quelle i cui redditi sono imputati ad altri ai sensi dell'art. 4.

Si considerano residenti, oltre alle persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, coloro che hanno nel territorio dello Stato la sede principale dei loro affari ed interessi o vi dimorano per più di sei mesi all'anno, nonché i cittadini residenti all'estero per ragioni di servizio nell'interesse dello Stato o di altri enti pubblici.

I non residenti sono soggetti all'imposta limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Art. 3

Base imponibile

L'imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo compresi quelli a lui imputati ai sensi degli articoli 4 e 5, ed esclusi quelli sui quali l'imposta stessa si applica separatamente ai sensi degli articoli 12, 13 e 14.

Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nonché i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero da cittadini italiani emigrati che sono rimasti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente.

Art. 4

Redditi altrui

Ai fini della determinazione del reddito complessivo o del-

la tassazione separata sono imputati al soggetto passivo, oltre ai redditi propri:

a) i redditi della moglie, eccettuati quelli che sono nella libera disponibilità della moglie legalmente ed effettivamente separata;

b) i redditi dei figli minori non emancipati conviventi con il contribuente, compresi i figli naturali, i figli adottivi, gli affiliati e i figli dell'altro coniuge;

c) i redditi altrui dei quali il contribuente ha la libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti.

Art. 5

Redditi prodotti in forma associata

I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se da atto pubblico o da scrittura privata autenticata non risultano determinate diversamente.

Ai fini delle imposte sul reddito:

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o in accomandita semplice;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 51;

c) le società o associazioni costituite fra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione, di tipo diverso da quelli indicati nel primo comma e prive di personalità giuridica, sono equiparate alle società semplici.

Art. 6

Classificazioni dei redditi

Ai fini della determinazione della base imponibile i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

- Categoria A - Redditi fondiari;
- Categoria B - Redditi di capitale;
- Categoria C - Redditi di lavoro;
- Categoria D - Redditi d'impresa;
- Categoria E - Redditi diversi.

I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita

semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto della società, sono considerati redditi d'impresa e determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

Art. 7

Periodo d'imposta

L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

L'imputazione dei redditi al periodo d'imposta è regolata dalle norme relative alle varie categorie di redditi, salvo quanto stabilito nei successivi articoli 12, 13 e 14 per i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente.

Art. 8

Determinazione del reddito complessivo

Il reddito complessivo si determina sommando i redditi netti di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dall'esercizio di arti e professioni, ad esclusione di quelle relative a cespiti che fruiscono di esenzioni. Le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, e quelle delle società o associazioni di cui alla lettera c) del terzo comma dell'art. 5 derivanti dall'esercizio dell'arte o professione, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'art. 5.

Art. 9

Determinazione dei redditi e delle perdite

I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dall'esercizio di arti e professioni, ad esclusione di quelle relative a cespiti che fruiscono di esenzioni. Le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, e quelle delle società o associazioni di cui alla lettera c) del terzo comma dell'art. 5 derivanti dall'esercizio dell'arte o professione, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'art. 5.

Art. 9

Determinazione dei redditi e delle perdite

I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi titoli, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.

Per la determinazione dei redditi e delle perdite, se la legge non dispone diversamente:

a) non si tiene conto dei crediti esigibili non ancora riscossi e dei debiti scaduti non ancora pagati;

b) i corrispettivi, proventi, spese e oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti, ovvero secondo quello del giorno in cui si considerano conseguiti o sostenuti ai fini della determinazione del reddito, e in mancanza secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo;

c) i corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti.

Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o simili, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i corrispettivi e i proventi si considerano conseguiti e gli oneri e le spese si considerano sostenuti ai fini della determinazione del reddito e in mancanza nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio, alle tariffe professionali e ai listini di borsa, tenendo conto degli sconti d'uso.

Art. 10

Oneri deducibili

Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente o dalle persone i cui redditi gli sono imputati a norma dell'art. 4, anche nell'interesse di altre persone al mantenimento delle quali siano obbligati per legge:

a) l'imposta locale sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, iscritta nei ruoli la cui riscossione ha inizio nel periodo d'imposta. Nell'ipotesi prevista dall'art. 5 l'imposta iscritta a ruolo nei confronti della società si deduce per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita nello stesso articolo;

b) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili, compresi i contributi ai consorzi obbligatori;

c) gli interessi passivi per i quali sia indicato il domicilio

la residenza o la stabile organizzazione del percipiente e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, salvo quanto stabilito nel quarto comma dell'art. 58;

d) i contributi previdenziali e assistenziali;

e) i premi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e contro gli infortuni;

f) le spese per cure mediche e chirurgiche e le spese necessarie per l'assistenza specifica di persone colpite da grave e permanente invalidità o menomazione, compresi gli onorari o altri compensi per i quali sia indicato il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire, nonché le spese funebri per un importo non superiore a cinquecentomila lire;

g) gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, sempreché risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

b) gli assegni periodici corrisposti al beneficiario in forza di testamento o in adempimento di oneri modali a carico del donatario;

i) le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali.

Sono inoltre deducibili, nel limite del settantacinque per cento del loro ammontare, le spese relative ad immobili di interesse artistico, storico o archeologico sostenute ai sensi dell'art. 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Le deduzioni di cui ai precedenti commi sono ammesse nella misura in cui gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente o delle altre persone indicate nel primo comma e risultino da idonea documentazione.

Art. 11

Determinazione dell'imposta

L'imposta è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell'art. 10, le aliquote crescenti per scaglioni di reddito indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Se il reddito complessivo lordo, comprensivo di redditi imputati al contribuente a norma delle lettere a) e b) dell'art. 4, è inferiore a quattro milioni di lire, la imposta è commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio del contribuente e su quello di ciascun familiare, al netto degli oneri di cui all'art. 10 riferibili a ciascuno di essi, e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 si operano sull'imposta complessiva.

Art. 12

Redditi soggetti a tassazione separata

L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi, quando non sono componenti del reddito d'impresa:

a) plusvalenze patrimoniali percepite in dipendenza della liquidazione o della cessione di aziende, compreso il valore di avviamento, determinate a norma dell'art. 54;

b) compensi percepiti per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19;

c) valore nominale delle azioni o quote gratuite ricevute, o aumento del valore nominale delle azioni o quote già possedute, se costituenti reddito ai sensi degli articoli 41 e 45;

d) emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti percepiti dai prestatori di lavoro dipendente compresi i compensi e le indennità di cui alle lettere a) e d) dell'art. 47;

e) indennità di anzianità, di previdenza e di preavviso, anche nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile, e ogni altra somma percepita una volta tanto per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di quelli contemplati alle lettere a) e d) dell'art. 47, comprese le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza;

f) indennità percepite per la cessazione di rapporti di agenzia;

g) indennità percepite per la cessazione di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali il diritto alle indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Art. 13

Determinazione dell'imposta per i redditi soggetti a tassazione separata

Per i redditi soggetti a tassazione separata l'imposta è determinata applicando all'ammontare di ciascuno di essi, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contri-

biente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione, ovvero, per i redditi indicati alla lettera d) dell'art. 12, all'anno in cui sono percepiti. I redditi altrui di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 sono computati nel reddito complessivo del biennio salva l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 11.

Se in uno dei due anni anteriori non vi sia stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota del dieci per cento.

Per i redditi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 12 conseguenti dalle società indicate nell'art. 5 si procede alla tassazione separata nei confronti di ciascun socio per la quota a lui spettante.

Art. 14

Indennità di fine rapporto

L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera e) dell'art. 12 derivanti dal medesimo rapporto di lavoro, anche se corrisposti da soggetti diversi, è ridotto di due quinti se non supera sei milioni di lire, di un quinto se è superiore a sei ma non a quaranta milioni e in ogni caso, successivamente alla predetta riduzione in quanto spettante, di lire cinquantamila per ogni anno o frazione di anno preso a base per la commisurazione dell'indennità di anzianità.

Se l'ammontare complessivo dei redditi di cui al precedente comma è superiore a sei milioni o a quaranta milioni l'imposta è ridotta nella misura necessaria per evitare che il reddito residuo scenda al di sotto della cifra risultante dall'applicazione dell'imposta su un ammontare, rispettivamente, di sei milioni o di quaranta milioni.

Per i redditi indicati alle lettere e), f) e g) dell'art. 12 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva.

Art. 15

Detrazioni soggettive dall'imposta

Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si detraggono:

- 1) lire trentaseimila per quota esente;
- 2) lire trentaseimila per il coniuge a carico;
- 3) le seguenti somme in relazione al numero delle altre persone a carico:

per una persona	L. 7.000
per due persone	» 15.000
per tre persone	» 25.000
per quattro persone	» 35.000
per cinque persone	» 65.000
per sei persone	» 100.000
per sette persone	» 150.000
per otto persone	» 250.000
per ogni persona oltre le otto	» 120.000

In mancanza del coniuge la detrazione di cui al n. 2) si applica per il primo dei figli a carico e la quota detraibile in relazione al numero delle persone a carico, comprendente anche il primo dei figli, è ridotta di lire settemila.

Sono considerati a carico:

- a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- b) i figli minori, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli dell'altro coniuge e, in quanto conviventi con il contribuente, i figli naturali non riconosciuti;
- c) i figli maggiori di età permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a ventisei anni dediti a studi o a tirocini gratuiti, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e i figli dell'altro coniuge;
- d) i genitori e i suoceri ultrasessantenni, in quanto conviventi con il contribuente;
- e) i parenti e gli affini del contribuente che hanno diritto agli alimenti e lo esercitano effettivamente.

Nel caso di separazione legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili la detrazione per i figli, nella misura stabilita dal secondo comma, compete al genitore che è tenuto a corrispondere gli alimenti in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se entrambi i genitori sono tenuti a corrispondere gli alimenti la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione al rispettivo obbligo.

Le persone indicate alle lettere b), c), d) ed e) del terzo comma non si considerano a carico se hanno redditi propri, non imputabili al contribuente a norma dell'art. 4, per un ammontare superiore a lire ottocentoquarantamila annue.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Art. 16

Altre detrazioni

Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi

di lavoro dipendente di una o più persone, per ciascuna di esse si detraggono dall'imposta:

- a) lire trentaseimila, rapportate al periodo di lavoro nell'anno, a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito;
- b) lire dodicimila a fronte degli oneri indicati nell'art. 10 con facoltà del contribuente in sede di dichiarazione annuale di chiederne invece la deduzione dal reddito complessivo nell'effettiva misura e ferma restando, in ogni caso, la deduzione dell'imposta locale sui redditi.

Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di impresa di una o più persone, il cui ammontare lordo non supera tre milioni di lire per persona, si detraggono dall'imposta, per ciascuna di dette persone, le stesse somme indicate nel comma precedente. Il contribuente ha facoltà di optare per la deduzione nell'effettiva misura, delle spese di produzione dal reddito d'impresa e degli oneri di cui all'art. 10 dal reddito complessivo.

Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi da pensione di una o più persone, per ciascuna di esse si detrae dall'imposta la somma di lire quarantottomila, rapportata per la parte di lire trentaseimila al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con le detrazioni previste nei commi precedenti. Il contribuente ha tuttavia facoltà di optare per la deduzione dal reddito complessivo degli oneri di cui all'art. 10 nella loro effettiva misura, nel qual caso la detrazione dall'imposta compete nella minor misura di lire trentaseimila per persona, rapportata al periodo di pensione.

Le detrazioni previste nei commi precedenti competono in aggiunta a quelle previste nell'art. 15 ed anche nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 11.

Art. 17

Scomputo delle ritenute d'acconto

Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano le ritenute d'acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente.

Se l'ammontare delle ritenute è superiore a quello della imposta dovuta il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.

Art. 18

Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate in via definitiva su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle condizioni e nei limiti in cui lo Stato estero che ha proceduto alla tassazione accorda il credito d'imposta per i redditi della stessa natura provenienti dall'Italia e in ogni caso per un ammontare non superiore ai due terzi né inferiore al venticinque per cento della quota dell'imposta italiana proporzionale al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo. Se lo Stato estero non accorda il credito d'imposta la detrazione è ammessa per un ammontare non superiore al venticinque per cento della detta quota.

Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

La detrazione deve essere richiesta a pena di decadenza nella dichiarazione relativa all'anno in cui le imposte estere sono state pagate in via definitiva. Se l'imposta dovuta in Italia per l'anno nel quale il reddito estero ha concorso a formare la base imponibile è stata già liquidata si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per l'anno cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata chiesta. Se sia già decorso il termine per l'accertamento la detrazione è limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia. Se l'ammontare detraibile è superiore a quello dell'imposta liquidata per l'anno per il quale compete la detrazione, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.

... omissis ...

TITOLO III

REDDITI DI CAPITALE

Art. 41

Reddito di capitale

Costituiscono reddito di capitale:

- a) i redditi derivanti da capitali dati a mutuo o altrimenti impiegati in modo che ne derivi un reddito in misura definitiva;
- b) gli interessi e altri redditi da depositi e conti correnti;
- c) i redditi derivanti dalla partecipazione in società, enti, associazioni e altre organizzazioni, escluse quelle indicate nell'art. 5, nonché i redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni in partecipazione in qualità di associato, salvo il disposto della lettera c) dell'articolo 49;

d) gli interessi, premi e altri redditi derivanti da obbligazioni e titoli similari e da altri titoli diversi dalle azioni;

e) gli interessi moratori, anche se compresi in somme spettanti a titolo di risarcimento di danni o di penale per inadempimento contrattuale;

f) i compensi per prestazioni di garanzie e di fidejussioni;

g) i premi, diversi da quelli su titoli, e le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giuochi e delle scommesse;

h) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

i) gli altri interessi non aventi natura compensativa e ogni altra rendita o provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale.

Art. 42

Imputazione del reddito

I redditi di capitale concorrono a formare il reddito complessivo per il periodo d'imposta in cui sono stati percepiti.

Art. 43

Determinazione del reddito

I redditi di capitale sono determinati nella misura risultante dai relativi titoli e senza alcuna deduzione.

Per i capitali dati a mutuo si presume il diritto agli interessi, nella misura stabilita dall'art. 1284 del codice civile, salvo prova contraria, anche se dal titolo gli interessi non risultano convenuti o risultano convenuti in misura inferiore. La presunzione non vale per le somme versate dai soci alla società in conto capitale proporzionalmente alle quote di partecipazione, sempre che la società sia regolarmente costituita in uno dei tipi indicati dall'art. 2200 del codice civile e i versamenti siano fatti in base a formale deliberazione.

Art. 44

Interessi e proventi computati nei redditi d'impresa

Non costituiscono reddito di capitale, in quanto componenti d'impresa, gli interessi e gli altri proventi di cui all'art. 41, non soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali nel territorio dello Stato o mediante stabili organizzazioni nel territorio stesso, compresi quelli conseguiti da società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Art. 45

Riserve non costituite con utili

Non costituiscono reddito le somme percepite dai soci a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, con interessi di conguaglio versati dai sottoscritti di nuove azioni o quote, con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote.

Nel caso di imputazione a capitale delle riserve o fondi di cui al comma precedente non costituiscono reddito le azioni o quote gratuite distribuite ai soci né l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già possedute.

TITOLO IV

REDDITI DI LAVORO

Art. 46

Reddito di lavoro dipendente

Il reddito di lavoro dipendente è quello derivante dal lavoro prestato con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso quello a domicilio quando sia considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Costituiscono reddito di lavoro dipendente anche le pensioni o gli assegni ad esse equiparati e le indennità e altre somme di cui alla lettera e) dell'art. 12.

Art. 47

Redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente

Sono assimilati al reddito di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del venti per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro, nonché di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;

c) le indennità, i gettoni di presenza o altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, ad esclusione di quelli che, per legge, debbono essere versati allo Stato;

d) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, percepite dai membri del Parlamento e le indennità

comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione;

e) le rendite vitalizie costituite ai sensi del primo comma dell'art. 1872 del codice civile e le altre rendite vitalizie a titolo oneroso;

f) gli altri assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro compresi quelli indicati alle lettere g) ed h) dell'art. 10 ed esclusi quelli indicati alla lettera h) dell'art. 41.

Per i redditi di cui alla lettera a) l'assimilazione al reddito di lavoro dipendente è sottoposta alla condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.

Per i redditi di cui alle lettere c), d), e) ed f) l'assimilazione al reddito di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art. 16.

Art. 48

Determinazione del reddito di lavoro dipendente

Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel periodo d'imposta in dipendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili e a titolo di sussidio o liberalità.

Non concorrono a formare il reddito i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in ottemperanza a disposizioni di legge, di contratti collettivi o di accordi aziendali, ancorché commisurati alle retribuzioni, né i compensi reversibili di cui alla lettera b) dell'art. 47.

Le indennità di trasferta concorrono a formare il reddito per la parte eccedente il limite di lire dodicimila al giorno, elevato a lire quindicimila per le trasferte all'estero. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero concorrono nella misura del quaranta per cento del loro ammontare. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni dello Stato la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del quaranta per cento.

Le indennità indicate alla lettera d) dell'art. 47 costituiscono reddito nella misura del quaranta per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali.

Le rendite e gli assegni di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 47 sono valutati nella misura risultante dai relativi titoli e senza alcuna deduzione.

Per le indennità e le altre somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 valgono le disposizioni dell'art. 14.

Art. 49

Redditi di lavoro autonomo

Il reddito di lavoro autonomo è quello derivante dall'esercizio di arti e professioni, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del terzo comma dell'art. 5.

Per l'esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva senza vincolo di subordinazione, di attività diverse da quelle considerate nei titoli II e V.

Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa aventi per oggetto la prestazione, senza vincolo di subordinazione, di attività diverse da quelle considerate nei titoli II e V, quali i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti, quelli derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste ed enciclopedie, e simili;

b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di marchi di fabbrica e di commercio e dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, invenzioni industriali e simili, quando non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice;

c) i redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni in partecipazione in qualità di associato quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

Costituiscono inoltre reddito di lavoro autonomo anche le indennità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12.

Art. 50

Determinazione del reddito di lavoro autonomo

Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso.

Sono deducibili anche le spese per l'acquisto di beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione il cui costo unitario

non sia superiore a cinquecentomila lire. Per gli altri beni strumentali, tranne gli immobili indicati nell'art. 21, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento nella misura massima stabilita, per categorie omogenee, in apposita tabella approvata con decreto del Ministero per le finanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

I costi e oneri non documentati sono deducibili nella misura forfettaria del tre per cento dell'ammontare lordo dei compensi.

I redditi indicati nel terzo comma dell'art. 49 sono costituiti dall'ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili, ridotto del dieci per cento per quelli indicati alla lettera a) e del trenta per cento per quelli indicati alla lettera b) a titolo di deduzione forfettaria delle spese. La deduzione forfettaria delle spese non compete per i redditi di cui alla lettera b) derivanti dalla utilizzazione economica di diritti acquisiti per successione o donazione.

TITOLO V REDDITI D'IMPRESA

Art. 51

Reddito d'impresa

Il reddito d'impresa è quello che deriva dall'esercizio di imprese commerciali.

Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile anche se non organizzate in forma d'impresa.

Le attività di prestazione di servizi a terzi, che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile, si considerano commerciali se organizzate in forma d'impresa.

I redditi derivanti dalle attività dirette all'allevamento di animali e alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici quando le attività stesse non rientrano fra quelle previste nell'art. 28 sono considerati, agli effetti fiscali, come derivanti da attività commerciali.

Le attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne sono considerate in ogni caso attività commerciali.

Le disposizioni di questo titolo relative al reddito d'impresa si applicano per la determinazione del reddito delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, anche se esercitano attività diverse da quelle indicate nei precedenti commi.

Art. 52

Determinazioni del reddito

Il reddito d'impresa è costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d'imposta, determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite, con le variazioni derivanti dai criteri stabiliti nelle successive disposizioni di questo titolo.

Nella determinazione degli utili netti non si tiene conto delle perdite relative ai cespiti che fruiscono di esenzione né dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta né dei proventi e dei costi relativi agli immobili indicati nell'art. 21 che non costituiscano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa. I redditi di tali immobili concorrono a formare il reddito di impresa nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del titolo II.

Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni dell'art. 5.

Art. 53

Ricavi

Costituiscono ricavi i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché i corrispettivi delle cessioni di materie prime, materie sussidiarie, semilavorati e merci acquistati per essere impiegati nella produzione, al netto dei relativi sconti, abbuoni e premi.

I titoli azionari e obbligazionari e i titoli similari si comprendono fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa quando questa ha per oggetto specifico, ancorché non esclusivo, l'assunzione di partecipazioni in società o enti, la compravendita, il possesso e la gestione di titoli pubblici o privati o alcuna di tali attività e, in ogni caso, per le società in nome collettivo e in accomandita semplice.

I corrispettivi si considerano conseguiti:

a) per le cessioni di beni mobili, alla data della consegna o della spedizione o a quella, se posteriore, in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;

b) per le cessioni di beni immobili, alla data della stipulazione dell'atto o a quella, se posteriore, in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;

c) per le prestazioni di servizi, alla data in cui sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alle date di maturazione dei corrispettivi.

Ai fini del comma precedente non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà e le locazioni con clausole di trasferimento della proprietà vincolanti per ambedue le parti sono assimilate alle vendite con riserva della proprietà.

Si comprendono tra i ricavi:

a) il valore normale dei beni indicati nel primo e nel secondo comma destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci;

b) la differenza tra il valore normale dei beni e dei servizi e i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni effettuate a società, non aventi nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale, che controllano direttamente o indirettamente l'impresa o che sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

Art. 54

Plusvalenze patrimoniali

Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nei primi due commi dell'art. 53, concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta nel quale sono realizzate mediante la cessione dei beni a titolo oneroso.

La plusvalenza è costituita dal maggior valore realizzato rispetto all'ultimo valore riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ivi compresa l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Nel caso di permuta la plusvalenza è determinata con riferimento al valore normale del bene ricevuto, aumentato o diminuito dell'eventuale conguaglio in denaro. Se il bene ricevuto in permuta è un bene ammortizzabile e viene iscritto in bilancio allo stesso valore per il quale vi era iscritto il bene dato in permuta, la plusvalenza è costituita soltanto dal conguaglio in denaro eventualmente pattuito a favore dell'imprenditore.

Nel caso di conferimento in società la plusvalenza è determinata con riferimento al valore delle azioni o quote ricevute dell'ultimo trimestre se si tratta di azioni quotate in borsa e il valore normale dei beni conferiti in ogni altro caso.

Le plusvalenze realizzate ai sensi dei precedenti commi non concorrono a formare il reddito d'impresa se e nella misura in cui siano accantonate in apposito fondo del passivo e siano reinvestite in beni ammortizzabili entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello del realizzo. All'atto del reinvestimento l'ammontare reinvestito sarà trasferito al fondo di ammortamento e le quote annue di ammortamento saranno calcolate sulla differenza fra il costo dei beni acquistati o costruiti e l'ammontare reinvestito. L'ammontare non reinvestito entro il secondo periodo d'imposta concorrerà a formare il reddito del periodo stesso.

Le plusvalenze, determinate con riferimento al valore normale dei beni, si considerano realizzate e concorrono a formare il reddito d'impresa anche nel caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Nei confronti delle società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti e le plusvalenze, determinate con riferimento al valore normale dei beni, concorrono a formare il reddito anche se distribuite ai soci prima dell'alienazione o mediante assegnazione dei beni.

In caso di cessione o di liquidazione dell'azienda le plusvalenze realizzate, compreso il valore di avviamento, non costituiscono reddito d'impresa e sono tassate a norma dell'art. 12, lettera a) e dell'art. 13.

Art. 55

Sopravvenienze attive

Concorrono a formare il reddito d'impresa le sopravvenienze attive derivanti dal conseguimento di proventi a fronte di costi od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti periodi d'imposta e quelle derivanti dalla sopravvenuta insussistenza di costi od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti periodi d'imposta.

Ai fini del precedente comma sono inoltre considerati sopravvenienze attive:

a) le somme in denaro e i beni in natura ricevuti a titolo di contributo o di liberalità, ad esclusione dei contributi in conto esercizio corrisposti in base a norma di legge dallo Stato e da altri enti pubblici;

b) il valore nominale delle azioni ricevute gratuitamente e l'aumento gratuito del valore nominale di quelle già possedute, sempre che i titoli azionari non siano compresi fra i beni al cui

scambio è diretta l'attività dell'impresa e salvi i casi previsti dal secondo comma dell'art. 45;

c) il valore nominale delle quote di società a responsabilità limitata ricevute gratuitamente e l'aumento gratuito del valore nominale di quelle già possedute, salvi i casi previsti dal secondo comma dell'art. 45.

Nei confronti delle società in nome collettivo o in accomandita semplice regolarmente costituite non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione né la rinuncia da parte dei soci, nella stessa proporzione, ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti.

Se le somme ricevute o corrispondenti al valore normale dei beni ricevuti, ovvero il valore nominale o l'aumento del valore nominale dei beni di cui alle lettere b) e c), vengono accantonati in apposito fondo del passivo, essi concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta e nella misura in cui il fondo è utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o in cui i beni ricevuti vengono destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci.

Art. 56

Costi di acquisizione di beni e servizi

I costi relativi all'acquisizione dei beni e dei servizi dai quali traggono origine i ricavi comprendono i corrispettivi e gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi. La data in cui i costi si considerano sostenuti è determinata con criteri corrispondenti a quelli stabiliti nel terzo comma dell'art. 53.

Il costo di acquisizione dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle società indicate alla lettera b) del quinto comma dell'art. 53 è diminuito dell'eventuale eccedenza rispetto al valore normale. La disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non aventi nel territorio dello Stato né la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.

Art. 57

Perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali

Nella determinazione del reddito d'impresa si tiene conto:

a) delle perdite e delle sopravvenienze passive derivanti dal mancato conseguimento di ricavi e proventi imputati al conto dei profitti e delle perdite in precedenti periodi d'imposta nonché di quelle costituite da oneri o maggiori oneri sostenuti in relazione a ricavi e proventi imputati al conto dei profitti e delle perdite in precedenti periodi di imposta;

b) delle perdite e delle sopravvenienze passive derivanti dalla eliminazione totale o parziale di attività iscritte in bilancio in precedenti periodi d'imposta;

c) delle minusvalenze patrimoniali conseguenti alle cessioni e alle altre operazioni considerate nell'art. 54, determinate con gli stessi criteri ivi stabiliti per la determinazione delle plusvalenze.

Art. 58

Interessi passivi

Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli costituiti da redditi esenti. Ai fini del rapporto si tiene conto anche delle sopravvenienze attive, delle plusvalenze patrimoniali e dei proventi immobiliari indicati nel secondo comma dell'art. 52.

Gli interessi passivi su prestiti contratti per l'acquisizione o la costruzione di beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nei primi due commi dell'art. 53, sono imputati ad aumento del costo dei beni stessi fino al periodo d'imposta anteriore a quello in cui ne è o può esserne iniziata l'utilizzazione.

Per le imprese di nuova costituzione, salvo il disposto del precedente comma, si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 71.

Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito d'impresa a norma del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista dall'art. 10.

Art. 59

Compensi a favore dell'imprenditore e dei familiari, dei soci e degli amministratori

Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso dell'opera svolta dall'imprenditore e dalle persone indicate nel terzo comma dell'art. 15. Dei compensi percepiti da tali persone non si tiene conto ai fini dell'imputazione prevista nell'art. 4.

I compensi per lavoro dipendente corrisposti ai parenti e

affini entro il quarto grado dell'imprenditore non rientranti tra le persone indicate nel terzo comma dell'art. 15, compreso il coniuge legalmente ed effettivamente separato, sono deducibili nella misura in cui risultano dalle registrazioni eseguite ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori effettivamente versati. Nella stessa misura sono deducibili i compensi per lavoro dipendente corrispondenti ai soci dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

I compensi corrisposti dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ai soci amministratori sono deducibili nei limiti delle misure correnti per gli amministratori non soci. Per i soci prestatori di lavoro che ricoprono anche la carica di amministratore della società, la deduzione è ammessa per ammontare complessivamente non superiore alla maggiore fra tale misura e quella indicata nel comma precedente.

Le somme corrisposte agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice a titolo di partecipazione agli utili non sono ammesse in deduzione. Di esse non si tiene conto agli effetti del precedente comma.

Art. 60

Oneri di utilità sociale

Le erogazioni liberali fatte a favore dei dipendenti per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, beneficenza, culto o assistenza sociale sono deducibili per un ammontare complessivamente non superiore al cinque per mille dell'ammontare delle retribuzioni per lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione annuale.

Sono inoltre deducibili:

a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel precedente comma o finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato;

b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato;

c) le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato.

Le erogazioni a titolo di liberalità diverse da quelle considerate dai commi precedenti non sono ammesse in deduzione.

Art. 61

Altri costi e oneri

Le imposte sul reddito e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento o ha inizio la riscossione dei ruoli nei quali sono iscritte. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni annuali, agli accertamenti degli uffici o alle decisioni delle commissioni tributarie.

I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili se e nella misura in cui sono corrisposti in base a formale deliberazione dell'associazione e con carattere di periodicità.

I costi e gli oneri diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni di questo titolo sono deducibili se ed in quanto siano stati sostenuti nell'esercizio dell'impresa e si riferiscano ad attività e operazioni da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa. I costi e gli oneri non suscettibili di imputazione specifica sono deducibili nella proporzione stabilita dal primo comma dell'art. 58.

Art. 62

Valutazione delle rimanenze

Le rimanenze dei beni indicati nel primo comma dell'art. 53 si valutano distintamente per categorie omogenee, formate da tutti i beni del medesimo tipo e della medesima qualità. Possono tuttavia essere inclusi nella stessa categoria beni dello stesso tipo ma di diversa qualità, i cui valori unitari non divergano sensibilmente, e beni di diverso tipo aventi uguale valore unitario.

Nel primo periodo d'imposta in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo a ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nel periodo stesso per la loro quantità.

Nei periodi d'imposta successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto al periodo precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del secondo comma, costituiscono voci distinte per periodo di formazione. Se invece la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei periodi d'imposta precedenti, a partire dal più recente.

Se il valore unitario dei beni, determinato a norma dei commi precedenti, è superiore al valore normale di essi nell'ultimo trimestre del periodo d'imposta, la valutazione può essere fatta moltiplicando l'intera quantità di beni, indipendentemente dal periodo di formazione, per il valore normale.

Se le rimanenze sono valutate in misura superiore al valore di costo determinato a norma del secondo e del terzo comma, o al valore attribuito nel periodo d'imposta precedente a norma del quarto comma, il valore unitario dei beni si determina dividendo il valore così determinato o attribuito per la loro quantità.

I prodotti in corso di lavorazione sono valutati in base ai costi sostenuti nel periodo d'imposta.

Ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi si comprendono nei costi anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.

Le rimanenze di un periodo d'imposta, determinate a norma del presente articolo e tenuto anche conto delle rettifiche apportate dall'ufficio delle imposte, costituiscono le giacenze iniziali del periodo d'imposta successivo.

Art. 63

Opere e servizi in corso di esecuzione

Le opere, le forniture e i servizi, pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale in contratti di appalto, somministrazione, vendita su ordinazione e simili sono compresi fra le rimanenze di ciascun periodo d'imposta al termine del quale sono in corso di esecuzione e fra le giacenze iniziali di quello successivo.

La valutazione, in relazione a tutte le prestazioni effettuate fin dall'inizio di esecuzione del contratto, è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti, al lordo degli eventuali acconti o ritenute di garanzia. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al cinquanta per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati.

La valutazione fatta a norma del precedente comma può essere ridotta in qualsiasi periodo d'imposta, per rischio contrattuale a giudizio del contribuente, in misura non superiore al due per cento.

I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al reddito del periodo d'imposta in cui è stata definitivamente stabilita.

Alla dichiarazione annuale deve essere allegato, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio pluriennale, un prospetto recante la indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando le opere, forniture o servizi pluriennali formano oggetto, come complesso unitario e con scadenze ricadenti nello stesso periodo d'imposta, di più contratti fra le stesse parti. Le disposizioni stesse possono essere applicate, su richiesta del contribuente, anche quando si tratta di opere, forniture o servizi di durata contrattuale inferiore a un anno in corso di esecuzione al termine del periodo d'imposta.

Art. 64

Valutazione dei titoli

Le disposizioni dell'art. 62, in quanto applicabili, valgono anche per la valutazione dei titoli azionari, obbligazioni e simili di cui al secondo comma dell'art. 53, salvo quanto stabilito nei successivi commi del presente articolo.

Si considerano della stessa categoria i titoli emessi da uno stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche.

Il numero e il valore nominale delle azioni ricevute gratuitamente si aggiungono al numero e al costo di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria. Nella stessa proporzione l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni già possedute si aggiunge al costo delle azioni stesse.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano se le azioni ricevute gratuitamente o l'aumento del valore nominale di quelle già possedute non costituiscono reddito ai sensi dell'art. 45. In tal caso il numero delle azioni gratuite si aggiunge al numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria.

Il valore normale dei titoli quotati in borsa è determinato in base alla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre

del periodo d'imposta. Per le azioni e i titoli simili non quotati in borsa si tiene proporzionalmente conto delle diminuzioni patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società emittenti, in confronto all'ultimo bilancio anteriore alla data in cui le azioni vennero acquistate, o da deliberazioni adottate ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; per le obbligazioni e i titoli simili non quotati in borsa si tiene conto delle diminuzioni di valore comprovate da elementi certi e precisi.

Le somme versate a copertura di perdite delle società emittenti, in base a formale deliberazione di queste e in proporzione alle quote di partecipazione, si aggiungono al costo delle azioni in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria. Di esse non si tiene conto ai fini della determinazione del valore normale delle azioni non quotate in borsa.

Art. 65

Accantonamenti di quiescenza e previdenza

Gli accantonamenti relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza del personale sono deducibili nei limiti delle quote maturate nel periodo d'imposta in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei singoli dipendenti.

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa i maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi di quiescenza e di previdenza a sopravvenute modificazioni normative e retributive non possono essere ripartiti in più di tre periodi di imposta, compreso quello di decorrenza degli effetti delle modificazioni.

Art. 66

Accantonamenti per rischi su crediti

Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun periodo di imposta, nel limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio. La deduzione è ammessa entro il limite massimo dello 0,25 per cento quando l'accantonamento globale ha raggiunto il 3 per cento dei crediti esistenti alla fine del periodo di imposta e non è ulteriormente ammessa quando l'accantonamento ha raggiunto il 5 per cento.

Le perdite su crediti verificatesi nel periodo di imposta sono deducibili ai sensi dell'art. 57 limitatamente alla parte non compensata dagli accantonamenti. Se in un periodo di imposta l'ammontare globale dell'accantonamento risulta superiore al 5 per cento dell'ammontare dei crediti l'eccedenza concorre a formare il reddito del periodo stesso.

Per le aziende e gli istituti di credito restano fermi, fino al riassorbimento, i maggiori accantonamenti effettuati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'art. 2 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Per le imprese che invece di effettuare gli accantonamenti riducono il valore dei crediti i minori valori di realizzo dei crediti direttamente iscritti nell'attivo del bilancio sono riconosciuti ai fini della determinazione del reddito se analiticamente giustificati.

Art. 67

Altri accantonamenti

Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte di lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del cinque per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile risultante all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili e riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito. La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e il costo effettivamente sostenuto concorre a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui ha termine il ciclo.

Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni di questo titolo.

Art. 68

Ammortamento dei beni materiali

Le quote di ammortamento degli immobili, degli impianti, dei macchinari e degli altri beni mobili sono deducibili a partire dal primo periodo d'imposta in qualsiasi momento dal quale il bene è stato utilizzato o avrebbe potuto essere utilizzato. Per le imprese di nuova costituzione l'inizio dell'ammortamento può essere differito al primo periodo d'imposta in cui sono stati conseguiti ricavi.

La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e al lordo degli eventuali contributi di terzi, dei coefficienti stabiliti con apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. I coefficienti sono stabiliti per cate-

rie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

La misura massima indicata nel precedente comma può essere superata, in ciascun periodo d'imposta, in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore e può essere in ogni caso aumentata a titolo di ammortamento anticipato nel primo periodo di imposta e nei due successivi, di una quota non superiore al quindici per cento del costo.

Se l'ammortamento è fatto in misura inferiore a quella indicata nel secondo comma la differenza è ammortizzabile nei periodi d'imposta successivi al termine del normale periodo di ammortamento. Tuttavia se l'ammortamento fatto in un periodo di imposta è inferiore alla metà della misura stessa il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore.

In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione, ma costituisce sopravvenienza attiva se il bene viene successivamente ceduto a titolo gratuito.

Per i beni il cui costo unitario non supera lire cinquantamila è ammessa la deduzione integrale dei costi nel periodo di imposta in cui sono stati acquisiti.

I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sono deducibili fino al limite del cinque per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili e riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.

Art. 69

Ammortamento dei beni immateriali

Per i diritti di brevetto industriale e gli altri diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno sono deducibili quote costanti di ammortamento del costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e al lordo degli eventuali contributi di terzi, rapportate alla durata di utilizzazione prevista dalla legge o dal contratto. Se la durata di utilizzazione non è determinabile le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo.

Le disposizioni del precedente comma valgono anche per i diritti di utilizzazione dei marchi di fabbrica e di commercio, per i diritti di utilizzazione di processi, formule e simili e per i diritti di utilizzazione di informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico.

Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un quinto del valore stesso.

Per gli ammortamenti fatti in misura diversa da quelle indicate nei precedenti commi si applicano le disposizioni del terzo e del quarto comma dell'art. 68. Le disposizioni dei commi primo, quinto e sesto dello stesso articolo valgono anche per l'ammortamento dei beni immateriali di cui al presente articolo.

Art. 70

Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili

Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione sono deducibili, fino al periodo d'imposta anteriore a quello in cui avviene la devoluzione e indipendentemente dall'ammortamento di cui agli articoli precedenti, quote costanti di ammortamento finanziario.

La quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo il costo originario dei beni, diminuito degli eventuali contributi corrisposti dal concedente, per il numero degli anni di durata della concessione. Se la concessione viene prorogata la quota deducibile è proporzionalmente ridotta a partire dal periodo d'imposta in cui la proroga è stata convenuta.

In caso di incremento e di decremento del costo originario dei beni, per effetto di sostituzioni a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dal periodo d'imposta in cui si è verificato l'incremento o il decremento in misura pari all'ammortamento di esso diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione.

L'eventuale differenza tra l'ammontare complessivo delle quote di ammortamento finanziario dedotte durante la concessione e l'ultimo valore dei beni riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito e non ancora ammortizzato ai sensi dei precedenti articoli concorre a formare il reddito di impresa nel periodo d'imposta in cui avviene la devoluzione.

Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse quote di ammortamento differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro per le finanze, anche in deroga alle disposizioni del secondo comma dell'art. 58 e del quarto comma del-

l'art. 71, in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione.

Art. 71

Ammortamento dei costi ad utilizzazione pluriennale

I costi relativi a studi e ricerche diretti alla acquisizione dei beni immateriali di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 69 sono deducibili nel periodo di imposta in cui sono stati sostenuti per una quota non superiore al cinquanta per cento. La eccedenza concorre a formare il costo ammortizzabile di cui all'art. 69 se il risultato degli studi e ricerche è stato positivo; in caso contrario è deducibile o integralmente nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti gli ultimi costi o in quote costanti nel periodo stesso e nei periodi successivi ma non oltre il quarto.

Le spese di pubblicità sono deducibili o per l'intero ammontare nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute o per quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi.

Ogni altro costo ad utilizzazione pluriennale è deducibile nel limite della quota imputabile a ciascun periodo d'imposta.

I costi ad utilizzazione pluriennale, comprese le spese di costituzione, sostenuti dalle imprese di nuova costituzione, nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono stati conseguiti i primi ricavi sono deducibili nel periodo stesso e nei quattro successivi per una parte non superiore, in ciascun periodo, al cinquanta per cento del loro ammontare complessivo. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese stesse nei suddetti periodi d'imposta sono deducibili, nella proporzione di cui al primo comma dell'art. 58, per un quinto del loro ammontare nel periodo d'imposta in cui sono stati conseguiti i primi ricavi e per un quinto in ciascuno dei quattro periodi d'imposta successivi.

Art. 72

Imprese minori

Nei confronti delle imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata e non hanno optato per il regime normale il reddito d'impresa è costituito dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei ricavi, delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive e l'ammontare complessivo dei seguenti costi:

- 1) costo dei beni impiegati nella produzione o nell'acquisto dei beni ceduti e dei servizi prestati, di cui all'art. 53;
- 2) costo dei beni di cui agli articoli 68 e 69 di costo unitario non superiore a un milione di lire;
- 3) quote di ammortamento dei beni di cui agli articoli 68 e 69 di costo unitario superiore a un milione di lire;
- 4) spese per le retribuzioni al personale dipendente;
- 5) compensi e altre somme corrisposti a terzi e assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o di acconto;
- 6) canoni di locazione;
- 7) interessi passivi;
- 8) premi di assicurazione;
- 9) spese per illuminazione e per energia motrice;
- 10) costo dei carburanti e lubrificanti se trattasi di imprese di trasporto;
- 11) perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze di cui all'art. 57;
- 12) tre per cento dell'ammontare dei ricavi a titolo di deduzione forfettaria di ogni altro costo.

Il reddito delle imprese che secondo le norme del predetto decreto sono esonerate anche dalla tenuta della contabilità semplificata è determinato in base alla effettiva situazione economica dell'impresa.

Art. 73

Liquidazione, trasformazione e fusione

Nel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa il reddito d'impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la dichiarazione di fallimento o il provvedimento di messa in liquidazione è determinato secondo le disposizioni di questo titolo in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione presentata dal curatore o dal commissario liquidatore. Le disposizioni stesse, anche se non vi è stato esercizio provvisorio, valgono anche per la determinazione, in base alla dichiarazione presentata dal curatore o dal commissario liquidatore dopo la chiusura del fallimento o della liquidazione, del risultato finale delle relative operazioni.

Nei casi di liquidazione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, diversi da quelli contemplati dal precedente comma, si applicano le norme relative alla liquidazione delle società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Nel caso di trasformazione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice in società soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e nel caso di fusione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice mediante incorporazione in una società soggetta all'imposta sul reddito delle

persone giuridiche o mediante costituzione di una nuova società soggetta all'imposta stessa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione o la fusione è determinato secondo le disposizioni di questo titolo in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite. Per gli effetti della trasformazione e della fusione di società ai fini dell'imposta valgono, in quanto applicabili, le norme relative all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Art. 74

Norme generali sui componenti del reddito d'impresa

I ricavi, proventi, costi e oneri concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio di competenza a meno che la loro esistenza non sia ancora certa o il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo oggettivo, nel qual caso sono imputati al reddito del periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni.

I costi e gli oneri non sono ammessi in deduzione se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite allegate alla dichiarazione. Sono tuttavia deducibili quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un periodo d'imposta precedente se e nella misura in cui la deduzione è stata rinviata a norma degli articoli precedenti.

Non sono ammessi in deduzione i costi e gli oneri di cui è prescritta la registrazione in apposite scritture ai fini dell'imposta sul reddito, se la registrazione è stata omessa o è stata eseguita irregolarmente, salvo che si tratti di irregolarità meramente formali.

Art. 75

Norme generali sulle valutazioni

Il contribuente, quando le norme di questo titolo consentono la scelta fra criteri diversi di valutazione o di impostazione contabile, deve attenersi ai criteri scelti anche nei successivi periodi d'imposta. Se intende modificarli in tutto o in parte deve darne comunicazione scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. La comunicazione ha effetto dal periodo d'imposta successivo, salvo opposizione motivata dell'ufficio mediante avviso notificato entro sei mesi dalla data in cui è pervenuta la comunicazione. Nello stesso termine l'ufficio può stabilire modalità da osservare per evitare che dal mutamento derivino sottrazioni di imponibile e per la sistemazione delle partite in sospeso.

Su richiesta del contribuente, l'ufficio può autorizzare, per i beni di cui agli articoli 62 e 63, l'adozione di criteri di valutazione diversi da quelli ivi previsti. In tal caso si applicano le disposizioni del primo comma.

Se l'ufficio delle imposte ha rettificato le valutazioni fatte dal contribuente i valori rettificati valgono anche per il periodo d'imposta successivo.

... omissis ...

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Aliquote percentuali per scaglioni di reddito

Reddito (scaglione in milioni di lire)		Aliquota
Fino a 2		10
Oltre 2	fino a 3	13
» 3	» 4	16
» 4	» 5	19
» 5	» 6	22
» 6	» 7	25
» 7	» 8	27
» 8	» 9	29
» 9	» 10	31
» 10	» 12	32
» 12	» 14	33
» 14	» 16	34
» 16	» 18	35
» 18	» 20	36
» 20	» 25	38
» 25	» 30	40
» 30	» 40	42
» 40	» 50	44
» 50	» 60	46
» 60	» 80	48
» 80	» 100	50
» 100	» 125	52
» 125	» 150	54
» 150	» 175	56
» 175	» 200	58
» 200	» 250	60
» 250	» 300	62
» 300	» 350	64
» 350	» 400	66
» 400	» 450	68
» 450	» 500	70
» 500		72

... omissis ...

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

... omissis ...

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è il possesso di redditi, in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte.

Art. 2

Soggetti passivi

Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività;

b) gli altri enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute nonché le altre organizzazioni senza personalità giuridica non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo ed escluse le società e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, le associazioni in partecipazione;

c) gli enti pubblici e privati di cui alla precedente lettera b) non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa e l'oggetto principale;

d) le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica, comprese le società e associazioni indicate nell'art. 5 del predetto decreto ed escluse le associazioni in partecipazione, che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale.

Ai fini delle lettere b) e c) si considerano commerciali le attività indicate nell'art. 51 del predetto decreto. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza in base all'attività effettivamente esercitata.

Art. 3

Base imponibile

L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, formato da tutti i redditi del soggetto passivo ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta salvo quanto stabilito nei titoli III e IV.

Art. 4

Periodo d'imposta

L'imposta è dovuta per periodi d'imposta, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 10, 17 e 24.

Il periodo d'imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione del soggetto passivo, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall'atto costitutivo o è determinata in due o più anni il periodo d'imposta è costituito dall'anno solare.

Art. 5

Determinazione del reddito complessivo

Il reddito complessivo è costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d'imposta determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite o del rendiconto secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, relative al reddito d'impresa, salvo quanto è stabilito nelle altre disposizioni del presente decreto fermi restando i criteri generali di cui agli articoli 74 e 75 del predetto decreto.

Le disposizioni degli articoli 40, 44, 53, 54, 55 e 59 del detto decreto, relative alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, valgono anche per le società di altro tipo soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Nella determinazione del reddito si tiene conto anche delle plusvalenze, compreso l'avviamento, realizzate in dipendenza della cessione di aziende o della liquidazione della società o ente, di cui all'ultimo comma dell'art. 54 del medesimo decreto.

Ai fini del secondo comma dell'art. 52 dello stesso decreto i redditi degli immobili ivi indicati, nei casi in cui il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, sono raggruppati alla durata di esso.

Art. 6

Deduzioni dal reddito complessivo

Dal reddito complessivo determinato a norma dell'articolo precedente non sono ammesse deduzioni in aggiunta a quelle dei costi e degli oneri che concorrono alla formazione degli utili netti.

Sono tuttavia deducibili, anche in deroga al precedente comma, le spese relative ad immobili di interesse artistico, storico e archeologico sostenute ai sensi dell'art. 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, in quanto siano rimaste effettivamente a carico del contribuente e in ogni caso per non più del 75% del loro ammontare.

L'imposta locale sui redditi non è deducibile.

Art. 7

Aliquota dell'imposta

L'imposta è commisurata al reddito complessivo imponibile con l'aliquota del 25 per cento.

L'aliquota è ridotta al 7,50 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari e al 6,25 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari a prevalente partecipazione statale.

Si considerano a prevalente partecipazione statale le società ed enti finanziari il cui capitale, comunque denominato, appartiene per più di metà allo Stato e le società finanziarie le cui azioni o quote appartengono per oltre la metà del capitale agli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali di cui alla legge 22 dicembre 1956, n. 1569.

Art. 8

Scomputo delle ritenute d'acconto

Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano le ritenute d'acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile.

Se l'ammontare delle ritenute è superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.

Art. 9

Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

Se alla formazione del reddito complessivo imponibile concorrono redditi prodotti all'estero le imposte ivi pagate in via definitiva su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche alle condizioni e nei limiti in cui lo Stato estero che ha proceduto alla tassazione accorda il credito d'imposta per i redditi della stessa natura provenienti dall'Italia e in ogni caso per un ammontare non superiore ai due terzi né inferiore al venticinque per cento della quota dell'imposta italiana proporzionale al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo imponibile. Se lo Stato estero non accorda il credito d'imposta, la detrazione è ammessa per un ammontare non superiore al venticinque per cento della detta quota.

Si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 10

Liquidazione delle società e degli enti

Nel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della società o ente si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Negli altri casi di liquidazione il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione o il provvedimento di messa in liquidazione è determinato secondo le disposizioni di questo titolo in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione presentata dal liquidatore. Le disposizioni stesse valgono anche per la determinazione del reddito o della perdita in base al bilancio finale di liquidazione.

Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma precedente il reddito per la residua frazione di tale periodo e per ciascun periodo d'imposta successivo, è determinato in via provvisoria in base alle dichiarazioni presentate dal liquidatore, salvo conguaglio in base al bilancio finale. Tuttavia i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi qualora la liquidazione si protragga per più di cinque periodi di imposta, compreso quello in corso all'inizio della liquidazione, e in caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta nel secondo comma.

DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI.

... omissis ...

TITOLO I

DICHIARAZIONE ANNUALE

Art. 1

Dichiarazione dei soggetti passivi

Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi

posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13 devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi.

La dichiarazione è unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.

La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 12, 13 e 14 dello stesso decreto.

Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;

b) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e redditi fondiari, a condizione, per questi ultimi, che non siano complessivamente superiori ad annue L. 360.000 e che non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 2 della legge 23 febbraio 1960 n. 131;

c) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi di lavoro dipendente per ammontare complessivamente non superiore ad annue L. 840.000, a condizione che non possiedano altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;

d) i lavoratori dipendenti che, non possedendo altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, presentino o spediscono all'ufficio delle imposte del loro domicilio fiscale, prima della scadenza del termine stabilito per la dichiarazione, il certificato previsto nel primo comma dell'art. 3, redatto in conformità ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'art. 8 e recante la attestazione dell'inesistenza di altri redditi sottoscritta dal lavoratore. Se a formare il reddito complessivo del lavoratore concorrono redditi di altre persone a lui imputabili a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, l'esonero compete a condizione che il reddito complessivo sia inferiore a quattro milioni di lire e sia costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente soggetti a ritenuta alla fonte.

Ai fini del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative indicati alla lettera a) dell'art. 47 del decreto indicato nel precedente comma.

Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione fatta da uno di essi esonera gli altri.

Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale.

Art. 2

Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche

La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 1, deve indicare le generalità, il comune di iscrizione anagrafica e, se diverso, quello di domicilio fiscale, l'indirizzo e lo stato civile del contribuente nonché la denominazione della ditta se il contribuente è imprenditore e il luogo o i luoghi in cui sono tenute e conservate le scritture contabili prescritte dal presente decreto e da altre disposizioni. Gli stessi elementi devono essere indicati anche per le persone i cui redditi sono imputati al contribuente o per le quali competono deduzioni o detrazioni ai sensi degli articoli 10, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599.

Devono inoltre essere specificati i seguenti dati e notizie, relativi sia al contribuente che alle altre persone di cui al comma precedente:

1) disponibilità di aeromobili da turismo, di navi e imbarcazioni da diporto, di cavalli da equitazione o da corsa e di autoveicoli per il trasporto di persone, sempre che non siano beni relativi ad impresa;

2) residenze secondarie a disposizione permanente o temporanea, in Italia o all'estero;

3) numero dei collaboratori familiari, precettori, governanti ed altri lavoratori addetti alla casa o alla famiglia;

4) disponibilità di riserve di caccia.

Devono inoltre essere indicati i canoni per i fabbricati dati in locazione e ogni altro elemento richiesto nel modello di dichiarazione di cui al successivo art. 8.

Art. 3

Allegati alla dichiarazione delle persone fisiche

Le persone fisiche che hanno percepito somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto devono allegare alla dichiarazione un certificato del sostituto d'imposta attestante l'ammontare delle somme o valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale e l'ammontare delle ritenute operate. Per i redditi di lavoro dipendente o assimilati il certificato deve indicare anche la qualifica e la categoria di appartenenza del percipiente, l'ammontare delle detrazioni di imposta effettuate e quello dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente. Se sono state percepite indennità di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, o anticipazioni su di esse deve essere allegato un certificato del sostituto di imposta attestante l'ammontare dell'indennità o anticipazione al lordo della ritenuta, gli anni presi a base per la relativa commisurazione, l'aliquota applicata e l'ammontare delle ritenute operate. I certificati devono essere sottoscritti a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 8. Coloro che hanno percepito i dividendi di cui all'art. 27 possono allegare in luogo del certificato le copie dei modelli di comunicazione di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato nel precedente comma devono allegare alla dichiarazione la copia del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, redatto a norma dell'art. 2217 del codice civile. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa secondo le disposizioni del titolo V del predetto decreto, gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto. La copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e il prospetto devono essere sottoscritti a norma del successivo art. 8.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se il contribuente non è tenuto secondo il codice civile alla redazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite. Le disposizioni stesse non si applicano ai soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 che non abbiano optato per il regime ordinario.

Alla dichiarazione delle persone fisiche deve essere in ogni caso allegata, a pena di inammissibilità della deduzione, la documentazione relativa agli oneri deducibili di cui all'art. 10 del decreto indicato nel primo comma. Se i documenti non sono allegati in originale l'ufficio delle imposte può richiedere l'esibizione degli originali o di copia autentica.

Art. 4

Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

La dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 1, deve indicare la natura giuridica, la denominazione e la ragione sociale, le generalità di almeno un rappresentante, la sede legale o in mancanza la sede amministrativa, il domicilio fiscale, l'indirizzo, l'oggetto della attività, il luogo o i luoghi in cui sono tenute e conservate le scritture contabili prescritte dal presente decreto e da altre disposizioni.

Le società od enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono inoltre indicare l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalità e l'indirizzo in Italia di rappresentante per i rapporti tributari.

Devono inoltre essere indicati i canoni spettanti al soggetto per i fabbricati dati in locazione e ogni altro elemento richiesto nel modello di dichiarazione di cui al successivo art. 8.

Art. 5

Allegati alla dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione:

1) l'elenco nominativo degli amministratori o, in mancanza, l'elenco di coloro che rispondono personalmente delle obbligazioni del soggetto, con l'indicazione del comune di residenza anagrafica e dell'indirizzo di ciascuno;

2) la copia, sottoscritta a norma del successivo art. 8, del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite o del rendiconto corredato con le copie delle relazioni degli amministratori e dei sindaci o revisori e della delibera di approvazione;

3) le distinte delle azioni acquistate e vendute e di quelle date e prese a riporto nel corso del periodo di imposta. Nelle distinte presentate dalle aziende e dagli istituti di credito non devono essere incluse le azioni acquistate e vendute nelle funzioni di intermediazione nei trasferimenti né quelle date e prese a riporto nell'esercizio del credito;

4) le attestazioni comprovanti i versamenti d'imposta eseguiti entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione;

5) i certificati e le attestazioni di cui al primo comma dell'art. 3 se ne ricorrono i presupposti. Il certificato non deve essere allegato per gli interessi, premi e altrui frutti di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 26.

Il bilancio o rendiconto deve essere redatto e presentato anche dai soggetti che non vi sono tenuti per legge o per statuto. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imponibile secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto.

Gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali devono presentare, in allegato al bilancio o rendiconto, un prospetto relativo ai risultati della gestione dei cespiti e delle attività produttive dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile.

Le società e gli enti che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale devono presentare, in allegato al bilancio o rendiconto, un prospetto relativo ai risultati conseguiti dalla stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso il prospetto indicato nel comma precedente.

Art. 6

Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo ed equiparate

Le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le società ed associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o associati.

La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma dell'art. 1 e nel primo e terzo comma dell'art. 4.

Alla dichiarazione devono essere uniti gli allegati di cui al primo e al secondo comma dell'art. 5 e l'elenco nominativo dei soci o associati con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e della quota di partecipazione agli utili. Le società semplici e le società o associazioni equiparate non sono tenute alla presentazione del bilancio o rendiconto.

Art. 7

Dichiarazione dei sostituti d'imposta

I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto, che corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione, unica per tutti i percipienti.

Per i pagamenti fatti ai prestatori di lavoro dipendente, di cui all'art. 23 e al terzo comma dell'art. 24, deve essere indicato l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro pagati nell'anno e gli estremi dei relativi versamenti e devono essere specificati per ciascun dipendente:

1) le generalità, il comune di iscrizione anagrafica e l'indirizzo;

2) l'ammontare, al lordo e al netto dei contributi a carico del percipiente, delle somme assoggettate a ritenuta d'acconto;

3) gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e le indennità corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e relative anticipazioni;

4) l'ammontare delle ritenute eseguite con l'indicazione delle detrazioni per quote esenti e per carichi di famiglia;

5) l'ammontare di tutte le altre somme pagate sulle quali non è stata eseguita la ritenuta.

Alla dichiarazione di cui al precedente comma, qualora esistano più sedi o stabilimenti situati in circoscrizioni di diversi uffici delle imposte, devono essere allegati separati elenchi nominativi per singole sedi e singoli stabilimenti.

Per i pagamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 24 e agli articoli 25 e 28 nonché per quelli soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 devono essere indicati le generalità, il comune di iscrizione anagrafica e l'indirizzo dei percipienti, l'ammontare delle somme corrisposte a ciascuno di essi, al lordo e al netto della ritenuta, l'importo di questa e la causale del pagamento. Devono essere indicate distintamente le somme corrisposte a un medesimo soggetto per causali diverse e le relative ritenute nonché le somme non assoggettate a ritenuta.

Per gli interessi e gli altri frutti di cui ai primi tre commi dell'art. 26 e per quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, nonché per i premi e le vincite di cui all'art. 30 devono essere dichiarati, senza indicazioni nominative, l'ammontare complessivo dei redditi maturati e quello delle relative ritenute, distinti a seconda della causale e dell'aliquota applicata.

Per gli utili di cui all'art. 27 le società devono dichiarare, senza indicazioni nominative, l'ammontare degli utili di cui è stata deliberata la distribuzione anche a titolo di acconto e l'ammontare degli utili pagati ancorché non assoggettati alla ritenuta. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso articolo devono essere specificati gli elementi in base ai quali è stato determinato l'utile soggetto a ritenuta e la quota imputabile a ciascuna azione o quota.

Alla dichiarazione di cui al precedente comma devono essere allegati le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni prescritte dall'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, con l'indicazione dell'ammontare degli utili per i quali è stata fatta la comunicazione. Le società a responsabilità limitata, comprese le società cooperative e di mutua assicurazione, le cui quote non siano rappresentate da azioni, devono allegare l'elenco nominativo dei soci con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e dell'ammontare degli utili spettanti.

Alle dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere allegati, in ogni caso, le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute.

La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme soggetti a ritenuta diretta ai sensi dell'art. 29.

Art. 8

Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni

Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici delle imposte e presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate. Il Ministro per le finanze stabilisce il prezzo di vendita degli stampati e l'aggio spettante ai rivenditori.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.

La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha la amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.

La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 53.

Art. 9

Termini per la presentazione delle dichiarazioni

Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'art. 6 devono presentare la dichiarazione entro il 31 marzo di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo devono presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.

Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro quattro mesi dalla fine del periodo d'imposta.

I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'art. 7 entro il 31 marzo di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente.

Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 7 la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide salvo il disposto del sesto comma dell'art. 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imbonibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

Art. 10

Dichiarazione nei casi di liquidazione

In caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e di società o associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il liquidatore, o in mancanza il rappresentante legale, deve presentare entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione la di-

chiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.

La dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione deve essere presentata entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se prescritto.

Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel primo comma, devono essere presentate, nei termini stabiliti dall'art. 9, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta.

Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui al primo e secondo comma devono essere presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione e le dichiarazioni di cui al terzo comma devono essere presentate soltanto se vi è stato esercizio provvisorio.

Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell'art. 9 nei termini ivi indicati.

Art. 11

Dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione

In caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la trasformazione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.

In caso di fusione di più società deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la fusione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.

Alla dichiarazione prescritta nei precedenti commi deve essere allegato il conto dei profitti e delle perdite della frazione di esercizio cui si riferisce, redatto dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'art. 8.

Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle società.

Art. 12

Presentazione delle dichiarazioni

La dichiarazione con i relativi allegati deve essere presentata all'ufficio delle imposte o all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente. L'ufficio, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta. Il comune che ha ricevuto la dichiarazione deve trasmetterla all'ufficio delle imposte non oltre dieci giorni dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle dichiarazioni.

La dichiarazione con i relativi allegati può anche essere spedita al competente ufficio delle imposte per raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che deve apporre su di essa il timbro a calendario.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta dell'ufficio delle imposte o dell'ufficio comunale, dalla ricevuta della raccomandata o da altro documento dell'amministrazione postale comprovante la data della consegna all'ufficio postale. Nessuna altra prova può essere addotta in contrasto con le risultanze dei protocolli, registri e atti dell'ufficio delle imposte.

La presentazione della dichiarazione ad ufficio diverso da quelli sopra indicati si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione sia pervenuta all'ufficio delle imposte competente.

Le persone fisiche devono presentare, congiuntamente alla dichiarazione e ai relativi allegati, copia della dichiarazione medesima destinata al comune del loro domicilio fiscale.

In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione questa viene fatta a cura dell'ufficio delle imposte salva l'applicazione della sanzione prevista nell'ultimo comma dell'art. 48.

Titolo II

SCRITTURE CONTABILI

Art. 13

Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili

Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo titolo:

- le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- le società in nome collettivo, le società in accomandita

semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 597;

d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato alla lettera precedente.

Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 19 e 20:

e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 49, commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma, lettera c);

f) le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'art. 5, lettera c), del decreto indicato alla precedente lettera;

g) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui al successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.

Art. 14

Scritture contabili delle imprese commerciali delle società e degli enti equiparati

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:

a) il libro giornale e il libro degli inventari;

b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumere chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito.

I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti dell'art. 2421 del codice civile.

I soggetti che adottano contabilità in codice o che si avvalgono di sistemi meccanografici elettronici e simili per l'elaborazione di dati contabili sono obbligati alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretative, le procedure meccanizzate e, specificatamente in ordine cronologico, le elaborazioni dei dati eseguite, gli ideogrammi o schemi di programmazione e relativi fogli di programmazione e l'inventario dei vari supporti meccanografici sia dei flussi dei dati sia dei programmi.

Le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per statuto all'approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Le società, gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano attività commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse.

Art. 15

Inventario e bilancio

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 del codice civile, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevano gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario.

Nell'inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate le attività e le passività relative all'impresa e quelle dell'imprenditore estranee all'impresa.

Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salvo le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 3.

Art. 16

Registro dei beni ammortizzabili

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito

per la presentazione della dichiarazione.

Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.

Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.

Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.

I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione.

Art. 17

Registro riepilogativo di magazzino

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro riepilogativo di magazzino entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Nel registro devono essere distintamente indicate, per ciascuna delle categorie e voci di cui al primo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 597, le quantità esistenti all'inizio del periodo d'imposta, le quantità complessivamente entrate e uscite nel periodo e le quantità esistenti al termine del periodo stesso. Le quantità in entrata e in uscita devono essere distinte a seconda che siano state acquistate, rese da clienti, vendute, rese a fornitori.

I soggetti che esercitano attività industriali dirette alla produzione di beni devono tenere distinte, nel registro, anche le quantità prodotte o passate in lavorazione.

Art. 18

Contabilità semplificata per le imprese minori

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che a norma del codice civile non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, conseguiti in un anno non abbiano superato l'ammontare di centoventi milioni di lire, sono esonerati per il successivo triennio dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto.

I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.

Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti della imposta sul valore aggiunto devono essere separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalità e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione devono annotare in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al precedente comma.

I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei due commi precedenti.

Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di triennio in triennio qualora l'ammontare indicato nel primo comma non venga superato nell'ultimo anno di ciascun triennio.

Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario, con effetto per l'intero triennio, nella dichiarazione relativa al primo anno di ciascun triennio.

I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire i ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore a centoventi milioni di lire, possono per il primo anno tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.

Art. 19

Scritture contabili degli esercenti arti e professioni

Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13, devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:

a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;

b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;

c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso.

Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Deve esservi inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.

Il contribuente può tenere registri distinti per gli incassi e per i pagamenti, nel qual caso tali registri, se contengono tutti i dati richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sono tenuti con le modalità ivi previste sostituiscono a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 20

Scritture contabili degli enti non commerciali

Gli enti pubblici e privati diversi dalle società soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono osservare le disposizioni dei precedenti articoli 14, 15, 16 e 17, relativamente alle attività commerciali esercitate qualora a norma del codice civile siano obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti dello stesso codice. In caso contrario, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e salvo quanto stabilito nei successivi commi del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 18.

Gli enti indicati nel comma precedentemente devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, ai sensi dell'art. 2217 del codice civile ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, relativamente a tutte le attività esercitate. Devono inoltre essere predisposti, nello stesso termine, i prospetti da allegare alla dichiarazione a norma del secondo e del terzo comma dell'art. 5.

Nell'inventario devono essere indicate e valutate, distintamente dalle altre, le attività e le passività relative alle attività commerciali esercitate e quelle relative agli altri cespiti produttivi di redditi che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.

Art. 21

Scritture contabili dei sostituti d'imposta

I soggetti indicati nel terzo comma dell'art. 13 devono indicare nel libro matricola tenuto ai sensi della vigente legislazione sul lavoro, per ciascun dipendente, il numero delle persone a carico e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente e l'ammontare delle corrispondenti ritenute devono risultare dal libro paga tenuto ai sensi della vigente legislazione sul lavoro.

I compensi e le altre somme soggetti a ritenuta di acconto a norma dell'art. 25 e del quinto comma dell'art. 26 devono essere registrati in ordine cronologico e distintamente per causale in appositi conti individuali intestati a ciascun percipiente, con l'indicazione della causale e dell'ammontare al lordo e al netto delle ritenute operate. I pagamenti di importo non superiore a lire cinquantamila possono essere registrati globalmente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Negli stessi conti, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1, devono essere indicati, distintamente per percipiente e per causale, i compensi deducibili non ancora corrisposti nel periodo d'imposta precedente nonché le somme pagate non soggette a ritenuta.

I soggetti ammessi alla contabilità semplificata prevista dall'art. 18, che non abbiano optato per il regime ordinario, non sono obbligati ad eseguire le registrazioni indicate nel comma precedente.

Art. 22

Tenuta e conservazione delle scritture contabili

Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) dell'art. 14 e dei conti individuali di cui al secondo comma dell'art. 21, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 e numerate e bollate a norma dell'art. 2215 del codice stesso, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli uffici del registro. Le registrazioni nelle scritture cronologiche devono essere seguite non oltre sessanta giorni.

Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali, ivi compresi gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari, devono essere conservate fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.

Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività.

Titolo III

RITENUTE ALLA FONTE

Art. 23

Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente

Gli enti e le società indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le società e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto decreto o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

La ritenuta da operare è determinata:

a) sugli emolumenti comunque denominati, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), sulle pensioni e sulla parte imponibile delle indennità di cui al terzo comma dell'art. 48 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 15 e 16 del detto decreto rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 15 sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e quelle di cui al n. 3) del medesimo comma a condizione che al percipiente spettino, per le persone ivi indicate, le quote di aggiunta di famiglia o assegni equipollenti;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e sulla parte imponibile delle indennità di fine rapporto di cui agli articoli 12, lettera e) e 14 del decreto indicato nella precedente lettera a), con i criteri di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente.

I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare alla fine dell'anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonché sugli emolumenti di cui alla lettera b) dell'art. 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera a) e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni di imposta già applicate a norma della lettera a) del secondo comma.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 49 del decreto indicato nel comma precedente, quando corrispondono per prestazioni di lavoro dipendente compensi e altre somme deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo.

Per le pensioni e per le indennità di fine rapporto, corrisposte su fondi la cui gestione è demandata per legge o per convenzione a soggetti diversi dai datori di lavoro, gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali soggetti, ferma restando, nel caso di convenzione, la responsabilità solidale del datore di lavoro.

Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazioni di attività lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di imposta previste dagli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, alle condizioni stabilite nella lettera a) del secondo comma; la parte eccedente è soggetta a ritenuta con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, computando anche le somme non assoggettate a ritenuta.

Ai fini del precedente comma si tiene conto soltanto delle detrazioni d'imposta di cui il lavoratore, giusta apposita dichiarazione che deve essere fatta al datore di lavoro, non abbia già fruito in relazione a precedente rapporto di lavoro nello stesso periodo d'imposta.

Art. 24

Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente che corrispondono indennità, gettoni di presenza e altri assegni di cui alle lettere b), c) ed f) dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ad eccezione degli assegni periodici indicati alle lettere g) ed h) dell'art. 10 dello stesso decreto, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'aliquota del quindici per cento.

Le regioni, le province e i comuni, all'atto del pagamento delle indennità di cui alla lettera d) dell'art. 47 del decreto indicato nel precedente comma, devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con obbligo di rivalsa, commisurata al quaranta per cento del relativo ammontare al netto dei contributi previdenziali, con le aliquote determinate ai sensi del secondo comma dell'art. 23. Per le pensioni, i vitalizi e le indennità dovuti in dipendenza della cessazione dalle cariche e dalle funzioni la ritenuta deve essere applicata sull'intero ammontare delle pensioni e vitalizi e sulla parte imponibile delle indennità.

Per i compensi di cui alla lettera a) e per le rendite vitalizie di cui alla lettera e) del detto art. 47 valgono le disposizioni del precedente articolo.

Ai fini del conguaglio di cui al terzo comma del precedente art. 23 i terzi che corrispondono le indennità e i compensi indicati nella lettera b) del predetto art. 47 devono comunicare al datore di lavoro del percipiente l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute effettuate.

Art. 25

Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorchè rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del tredici per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta è elevata al 15% per le indennità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.

Se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente vengono corrisposti a soggetti residenti all'estero la ritenuta deve essere operata nella misura del venti per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero, tranne quelle di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 49 del decreto indicato nel primo comma, ed i compensi corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di enti e società non residenti.

Art. 26

Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale

Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta, con obbligo di rivalsa sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per le obbli-

gazioni e titoli similari emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine, nel venti per cento per quelli emessi dagli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali e dalle società ed enti finanziari di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, nel trenta per cento per quelli emessi da altri soggetti. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito devono operare una ritenuta del quindici per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito nè gli interessi corrisposti da aziende e istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende e istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e istituti di credito italiani.

Se gli interessi, premi e altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato la ritenuta deve essere operata dal soggetto residente incaricato del pagamento con l'aliquota del trenta per cento sui redditi di cui al primo comma e con l'aliquota del quindici per cento su quelli di cui al secondo comma.

Le ritenute previste dai precedenti commi sono applicate a titolo d'imposta nei confronti delle persone fisiche, delle società ed associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e delle società ed enti di cui alla lettera d) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, nonché nei confronti degli altri soggetti indicati nello stesso art. 2 esenti dall'imposta. In ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 devono operare una ritenuta del quindici per cento a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli contemplati nei commi precedenti e nell'art. 27. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato la ritenuta è applicata a titolo di imposta e nella misura del trenta per cento, anche sugli interessi non costituenti redditi di capitale, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Art. 27

Ritenuta sui dividendi

Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle società per azioni e in accomandita per azioni e dalle società anche cooperative a responsabilità limitata, comprese quelle di mutua assicurazione, sono soggetti a una ritenuta del dieci per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci, con obbligo di rivalsa. Per gli utili spettanti alle società e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, l'ammontare della ritenuta è detratto dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci nella proporzione stabilita dallo stesso art. 5.

In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della società, i singoli soci, per conseguire il pagamento, sono tenuti a versare alla società l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti quale risulta dall'ultimo bilancio della società, salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi. Nei casi di distribuzione di azioni o quote gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote si considera utile distribuito l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi imputato a capitale. Non si computano a tal fine le riserve e i fondi indicati nello art. 45 del decreto indicato nel precedente comma.

La ritenuta è operata nella misura del trenta per cento e a titolo d'imposta sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, a società o enti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, esenti da tale imposta e a società o enti alla lettera d) dello stesso articolo. I soggetti residenti all'estero hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.

Le ritenute previste dai precedenti commi si applicano anche sugli utili di cui all'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo stesso.



DITTA

P. A. M. O. S.

O. SODORMAN & C.

FABBRICANTI GIOIELLIERI



15048 VALENZA PO - 24, VIALE DANTE - TELEFONO 92.702 - MARCHIO 1363 AL

CARNEVALE ALDO

FABBRICA OREFICERIA - GIOIELLERIA

VASTA GAMMA DI SPILLE

CREAZIONE PROPRIA

671 AL

VALENZA PO

VIA TRIESTE, 26

TEL. 91.662



ALBERA CARLO

di Ida Terzano Albera

OREFICERIA - GIOIELLERIA

TUTTA L'OREFICERIA CON PIETRE DI COLORE



1283 AL

15048 - VALENZA (Italy) VIALE GALIMBERTI, 16 - TELEFONO 91.694



GIOIELLERIA

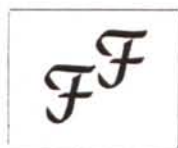
Anelli in brillanti e in perla

Marchio 806 AL



Viale della Repubblica, 5/D - Tel. 93.006

15048 - VALENZA PO



EXPORT

Ferraris Ferruccio

OREFICERIA - GIOIELLERIA

VIA TORTRINO, 8 - TELE. 91.670
15048 VALENZA PO



Fiera di Milano - Stand. 27461
Fiera di Vicenza - Stand 131

FRATELLI DEAMBROGIO

GIOIELLERIA

EXPORT
MARCHIO 1043 AL

VALENZA PO
Viale della Repubblica, 5/h - Telefono 93.382

SPILLE
FERMEZZE
BRACCIALI
IN GENERE

Frezza & Ricci

OREFICERIA - GIOIELLERIA

ANELLI UOMO

VALENZA PO
15048 - VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 28 - TEL. 91.101

785 AL

FABBRICA OREFICERIA MODERNA

15048 VALENZA PO
VIA CAN. ZUFFI, 10 - VIA PIEMONTE, 10 - TEL. 91.134



EXPORT

Altri recapiti in Italia:

MILANO: Via Paolo da Cannobio, 10

FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO: Padiglione 27 -
Stand 241

NAPOLI: Via Liborio Romano, 3-7 - T. 32.49.07-32.23.24



Lodi & Grassano

OREFICERIA

*

BRACCIALI E ANELLI
IN FANTASIA

*

ANFORE ARTISTICHE

1298AL

VALENZA PO
VIA MARTIRI DI LERO, 30
TELEFONO 93 330

Modelli depositati

803AL

Ricaldone Lorenzo

**BRACCIALI
SPILLE
FERMEZZE
EXPORT**

TELEFONO 92.784
VIA C. NOE', 30
15.048 VALENZA PO

945 AL

FRACCHIA & ALLIORI

Oreficeria - Gioielleria

Lavorazione anelli con pietre fini



VIA C. NOÈ, 12 - TELEF. 93.129
15048 - VALENZA PO

GILEM s. a.

12 Ch. des Coudriers
1211 Genève 28 - Suisse



* **smeraldi di sintesi GILSON**

in ogni forma e taglio da 0,02 a 30 carati

* **turchesi di sintesi GILSON**

oltre cabochon e palline su ordine tagli
a modelli speciali

* **le sintesi GILSON**

più belle delle naturali a prezzi molto
inferiori.

RIVOLGERSI A:

ALBA BRUSA

Via Azzurra, 20/2
40138 Bologna - tel. (051) 305441

Mortara Pierino

OREFICERIA - GIOIELLERIA DI PROPRIA CREAZIONE



EXPORT

Casa fondata nel 1934

15048 VALENZA PO
Via Trieste, 8
Telef. 91.671

BAJARDI

FABBRICA OREFICERIA
E GIOIELLERIA

VALENZA PO
Telefono 91.756 - VIALE SANTUARIO, 11

Maura Viale

*Diamanti e preziosi
Via C. Zuffi, 10 - Valenza Po
tel. uff. 97.79.98 - tel. ab. 93 725*

OREFICERIA - EXPORT

b. capuzzo

anelli e spille in fantasia

circonvallazione ovest, 14 - tel. 93.195 - 15048 valenza po

BAGNA & FERRARIS S. R. L.

FABBRICANTI

GIOIELLERIA

E OREFICERIA



VIALE LUCIANO OLIVA, 10

TELEFONO 91.486

15048 VALENZA PO

F.lli RUGGIERO

Perle coltivate - Coralli - Cammei - Statue pietra dura

80059 TORRE DEL GRECO (NA)

Via Giulio Lecca di Guevara

Telefono 8.81.21.05

IMPORT - EXPORT

15048 VALENZA PO

Via Canonico Zuffi, 10

Telefono 94.769

Marchio 1568 AL

C. C. I. Alessandria n. 94240

Maccarini Piero & C.

FABBRICA OREFICERIA E GIOIELLERIA

ANELLI E CATENE FANTASIA

15048 VALENZA (Italia)

Via M. Nebbia, 69 - Tel. 92.620

Marchio 1586 AL

BRACCIALI FANTASIA
PORTAMONETE - COLLANE
EXPORT

Masini Giuseppe

FABBRICA OREFICERIA E GIOIELLERIA

Via Varese, 2/A

☎ (0131) 94.418 - 15048 VALENZA (Italia)



Walter Bausone

Oreficeria = Gioielleria = Export

Marchio AI 1487

Via Napoli, 52 - Telef. 65.455

15100 Alessandria (Italy)

MICHELE RINALDI

UFFICI: VIALE DANTE, 13 - TEL. (0131) 92.135

FABBRICA: VIA GALILEO GALILEI, 16

15048 VALENZA PO (ITALY)



MARCHIO 1058 AL



BARIGGI & FARINA

FABBRICA OREFICERIA - GIOIELLERIA
AL VOSTRO SERVIZIO NELL'UFFICIO VENDITA

EXPORT

15048 - VALENZA (Italia)

Concessionaria esclusiva

Orologi SOFIOR GREY (La Chaux-de-Fonds)

SEIKO TOKIO (Japan)

CORSO GARIBALDI, 144 - 146

TELEFONI: Lab. 91.330 - Abit. 94.336 - 91.439

VALENZA EXPORT

gioielleria - oreficeria

Viale Santuario, 50 - VALENZA PO - Tel. 91.321

Mario Ponzone & Figli

Merchio 1706 AL MPV

S. n. c.

al negozio direttamente il gioiello nuovo

15048 VALENZA PO - VIA XII SETTEMBRE, 49 - TELEFONO 93.381

BANCA POPOLARE DI NOVARA

AL 31 DICEMBRE 1972

CAPITALE L. 4.062.950.500 — RISERVE L. 44.445.085.776

301 FILIALI

85 ESATTORIE

UFFICI DI RAPPRESENTANZA A LONDRA E A FRANCOFORTE SUL MENO

Depositi fiduciari e conti correnti in credito oltre 1.600 miliardi

Opera anche nel settore dei finanziamenti a medio termine all'industria, al commercio ed alla agricoltura, dei mutui fondiari, nonché nel campo del « LEASING » col tramite degli istituti speciali dei quali è partecipante.

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI
TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA

FILIALE DI **VALENZA** - VIA LEGA LOMBARDA, 5 - TEL. 92.754/92.755



GIOIELLERIA

**CANEPARI
&
BUFFADOSSI**

Marchio 1467 AL

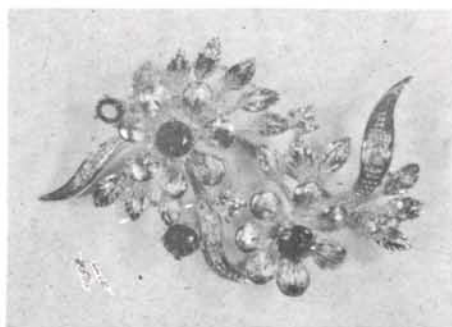
Anelli antichi · fantasia · classici · futuristi

Via S. Salvatore 30 · ☎ 94.289

VALENZA PO



Creazione gioielli d'arte



**PRATESI
FRANCESCO**

Oreficeria - Gioielleria

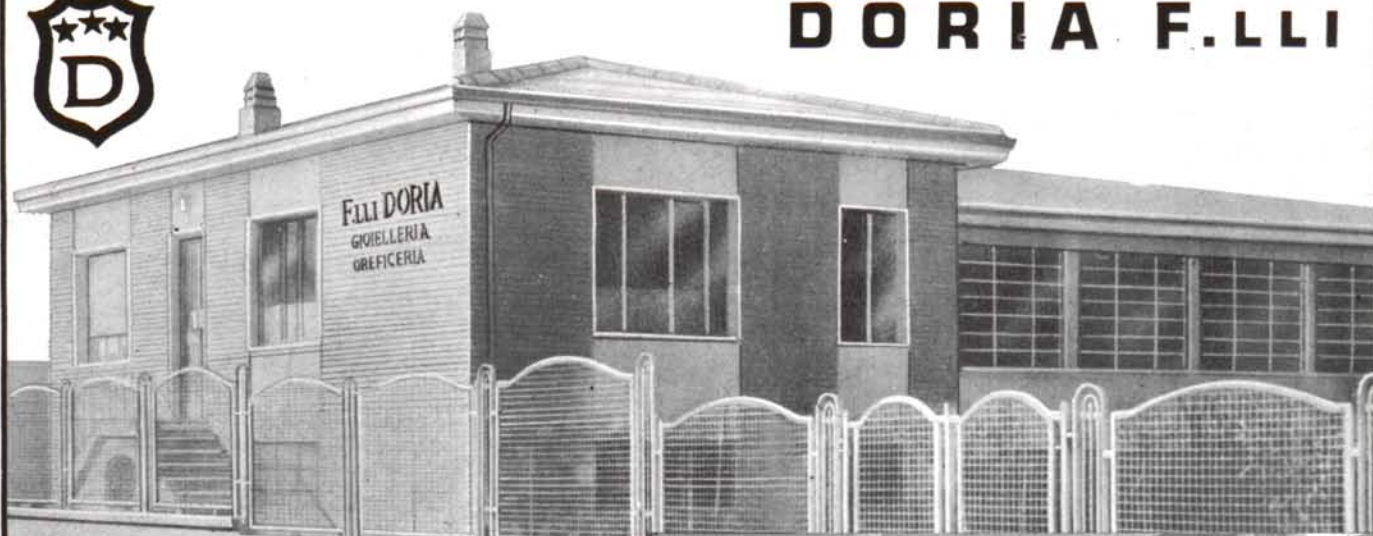
1362 AL

VIA SEMPIONE, 80 - TEL. (0142) 44.425

15033 - CASALE MONF.



DORIA F.LLI



fabricanti



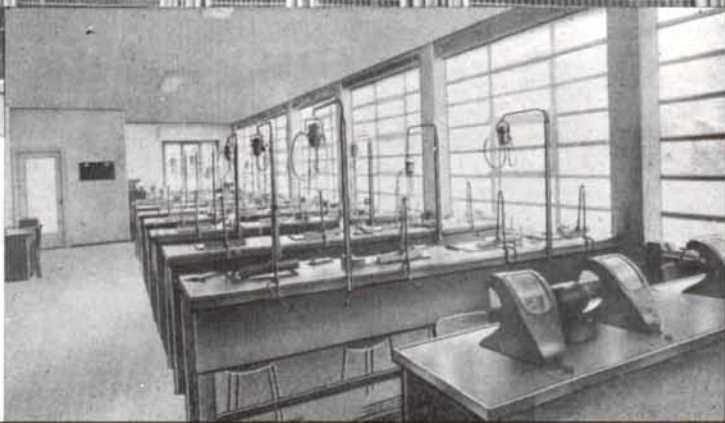
orafi gioiellieri

Viale Benvenuto Cellini, 36

Tel. 91.261

UFFICIO ESPORTAZIONE: TEL. 91.180

VALENZA PO



ELLI

BATISTA

FABBRICA OREFICERIA
CREAZIONI PROPRIE

Marchio 1971 AL/Sede amministrativa e commerciale: Via Elli Rosselli, 15/☎ 91.242/Casella Postale 64/15048 Valenza Po

MARCHIO 200 AL

Carlo Montaldi & C

di Carlo e Terenzio Montaldi

Gioiellerie

Viale Santuario, 23 - Tel. 91.273 - 94.790

VALENZA PO

BATAZZI & C.

S.R.L. - Capitale Sociale L. 45.000.000

**FONDERIA
LAMINAZIONI
AFFINAZIONI
CLORURI
NITRATI**

per la lavorazione
dei metalli preziosi
delle ceneri
e dei residui
auro - platino - argentiferi
Laboratorio

15048 - **VALENZA**

VIA ALESSANDRO VOLTA, 7/9 - TELEFONO 91.343

ORAFI E ARGENTIERI GENOVESI

sono presenti alla Mostra Orafa Permanente di **VALENZA PO**

ALLA MOSTRA PRESENTANO LA PROPRIA PRODUZIONE ANCHE

GLI ARTIGIANI FILIGRANISTI

di **CAMPOLIGURE (Genova)**

Per i cataloghi della produzione e per informazioni rivolgersi al

CENTRO SVILUPPO ARTIGIANATO LIGURE
Piazza De Ferrari, 4 — GENOVA — Telef. 298168

ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TORINO

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO — FONDATA NEL 1563

FONDI PATRIMONIALI: L.45,1 MILIARDI

Depositi fiduciari e cartelle fondiari in circolazione: oltre 2.500 miliardi

Direzione Generale: TORINO - Piazza San Carlo, 156

Sedi a FIRENZE - GENOVA - MILANO - ROMA - TORINO

220 FILIALI IN ITALIA

Uffici di rappresentanza a FRANCOFORTE - LONDRA - PARIGI - ZURIGO

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA

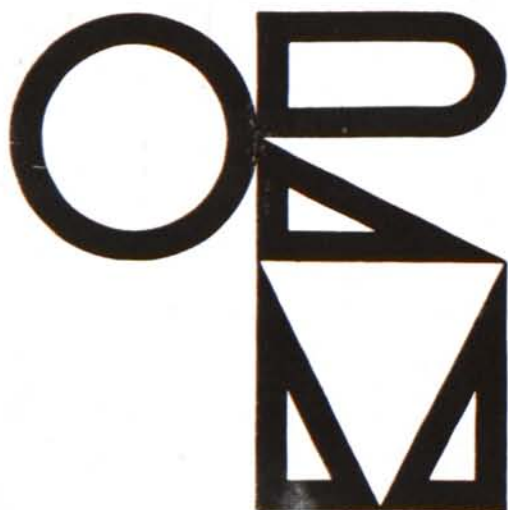
CREDITO FONDIARIO

SEZIONE AUTONOMA OPERE PUBBLICHE

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI

ANTICIPO E PEGNI SU PREZIOSI

SUCCURSALE DI VALENZA Corso Garibaldi, 111-113



**ORAFI RIUNITI MEDESI
FABBRICANTI
GIOIELLIERI**

Via Mazzini, 24 - 27035 - MEDE - Pavia (Italy)

Tel. (0384) 80.022 - 80.304

EXPORT

Fiera di Milano (stand n. 27/573)

Fiera di Vicenza (stand n. 407)

Baroso = Vecchio & C.

Fabbricanti Oreficeria

Dalla tradizione lo stile

Marchio 976 Al

Viale Benvenuto Cellini, 28/a - Telefono 93.235
15048 - Valenza Po



LOMBARDI BEGANI ARZANI

GIOIELLERIA

AL 1030

Via S. Giovanni, 17
Tel. (0131) 93.109
15048 VALENZA

oreficeria · gioielleria
Giuseppe Capra

lavorazione in fantasia

export



VIA S. SALVATORE

RESIDENZA S. GIORGIO

15048 VALENZA ITALY

TEL. 93144

LEVA
GIOVANNI

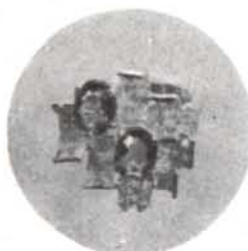
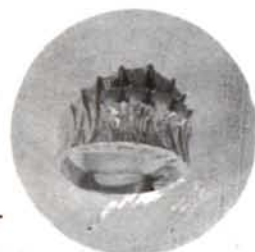
Fabbrica Gioielleria e Oreficeria

Vasta gamma di anelli in fantasia elaborati con un tocco nuovo giovane e moderno

Modelli
depositati
EXPORT

**UN PRODOTTO CHE VARCA
TUTTE LE FRONTIERE**

Viale della Repubblica, 5 · Tel. 94.621
15048 VALENZA PO





Elettrotecnica Valenzana

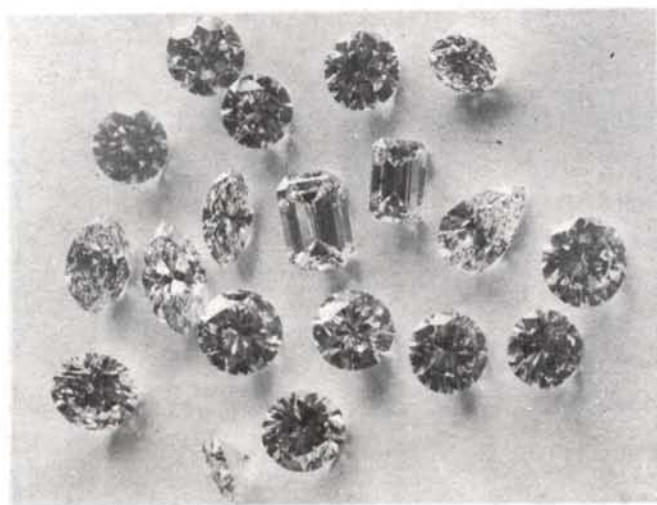
DI PIETRO PELLIZZARI

Prolungamento Via Trieste - Tel. 91.009 - 15048 Valenza



**COSTRUZIONE
MACCHINE
PER
L'INDUSTRIA
ORafa**

GIUSEPPE BENEFICO



**BRILLANTI
PIETRE PREZIOSE
CORALLI**

MILANO

Piazza Repubblica, 19 - Tel. 662.417

VALENZA

Viale Dante, 10 - Tel. 93.092

Coggiola & Pagella

ORAFI - GIOIELLIERI



VIALE DELLA REPUBBLICA, 5/D - TEL. 93.289
(Condominio Tre Rose)

15048 - VALENZA PO

F.lli Raiteri

OREFICERIA
CON GRANATI



Via 7 F.lli Cervi, 21 - Telefono 91.968

15048 - VALENZA PO

Varona Guido

- ANELLI ACQUA MARINA E AMETISTA FINE
- ANELLI MONETA
- ANELLI PIETRE SINTETICHE
- CORALLI - CAMMEI - TURCHESI



VIA FAITERIA 15 - TELEFONO 91.038 15048 - VALENZA PO



*Cantamessa Rino
& Figlio*

OREFICERIA - GIOIELLERIA

408 AL

VIA GIUSTO CALVI, 18 - ☎ 92.243

VALENZA PO

DORATIOTTO FRATELLI

Oreficeria - Gioielleria - Export

ASSORTIMENTO IN FANTASIA - CREAZIONE PROPRIA

1478 AL

Via Cremona, 28 - Telef. 94.669 - VALENZA PO (Italy)



Ponzone & Zanchetta



Gioielleria - Oreficeria

15048 - VALENZA PO - CORSO MATTEOTTI, 96 TEL. 94.043



Chiusure per collane con perle
Férmatures pour colliers avec perles
Clasps for pearls necklaces
Schliessen fuer Perlenkolliers



Marchio 643AL

RACCONE & STROCCO

VIA XII SETTEMBRE 2/A - ☎ 93.375 - 15048 VALENZA PO

AMELOTTI OSCAR



ANELLI E BOCCOLE IN FANTASIA
FERMEZZE PER COLLANE
E BRACCIALI

Marchio 1528 AL

Via D. Sturzo, 8 - Telef. 92.227

15048 - - VALENZA PO

Marchio 1540 AL

Quargnenti & Acuto

OREFICERIA

FEDINE DIAMANTATE
IN BRILLANTI E SMERALDI
LAVORAZIONE ESCLUSIVA

Viale L. Oliva, 8 - Telef. 91.751

15048 - VALENZA PO



MEGAZZINI ALFREDO

OREFICERIA GIOIELLERIA
Chiusure per collane e bracciali con perle

Marchio 398 AL

Via G. LEOPARDI, 9 - Tel. 91.005
15048 VALENZA





LAVORAZIONE
IN FILO RITORTO

FAVARO SERGIO
15048 *valenza*



OREFICERIA

VIA CARLO CAMURATI, 19 - TELEFONO 94.683



Raselli Fausto & C.

FABBR. OREFICERIA GIOIELLERIA



Piazza Gramsci, 19

☎ Lab. 91.516 - Ab. 94.267

15048 - VALENZA PO

SPILLE ORO BIANCO
ANELLI FANTASIA
ANELLI CON ACQUAMARINE
LAPIS, AMETISTE E CORALLI

LENTI & VILLASCO

OREFICERIA - GIOIELLERIA

VIA ALFIERI, 15 - TEL. 93.584

15048 - VALENZA PO

C. C. 33038/3



ARTICOLI IN FANTASIA - SMALTO - TURCHESI - VASTO ASSORTIMENTO
ANELLI - BOCCOLE - BRACCIALI E SPILLE A PESO

Creazione propria - EXPORT



Mussio & Ceva

OREFICERIA - GIOIELLERIA

Assortimento di lavori con perle:

ANELLI - SUSTE - BRACCIALI

Piazza STATUTO, 2 - Telefono 93.327

15048 - VALENZA PO (AL)



EXPORT

oreficeria

f.lli ducco

marchio 679 al/piazza benedetto croce, 9/tel. 92.109/15048 valenza po

MECCANICA VALLE BRAGLIA



di GIORDANO BRUNELLO
VIA BRAGLIA N° 29/B - Tel. 92.282
15048 VALENZA PO

- * Ferri da trancia a passo, a blocco e progressivi ad operazioni multiple
- * Stampi per imbutitura e trafilatura metalli
- * Stampi per resine termoindurenti
- * Stampaggio e tranciatura metalli conto terzi
- * Stampaggio resine termoindurenti conto terzi

OMODEO & FERRARIS

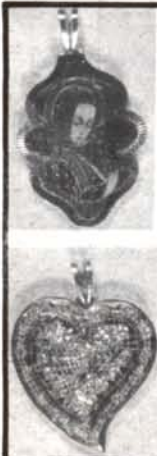
OREFICERIA - GIOIELLERIA

Vasto assortimento: Spille - Anelli - Bracciali
Anelli in perla - Spille fantasia in oro rosso

EXPORT

VIA PISACANE, 12 - TELEF. 93.103 15048 VALENZA PO

MARCHIO
911 AL



OREFICERIA - GIOIELLERIA

Maganza Renzo

VASTO ASSORTIMENTO DI MEDAGLIE A PITTURA
CROCI, CUORI, ANELLI ANTIGRAFFIO

Marchio 1808AL

Via P. Paietta, 8

☎ 97.235

15048 VALENZA PO (ITALY)

TINO PANZARASA

DAL 1945
OREFICERIA E GIOIELLERIA
della migliore produzione valenzana

28021 BORGOMANERO (Novara)
Via D. Savio, 17 - Telefono 81.419

Marchio 328 AL

CEVA

**MARCO
CARLO
RENZO**

VIA SANDRO CAMASIO, 8 - TEL. 91.027
15048 VALENZA PO

CAVALLERO GIUSEPPE

OREFICERIA - GIOIELLERIA

VIA SANDRO CAMASIO, 13 - TEL. 91.402
15048 VALENZA PO

Marchio 296 AL

ALDO PASERO

OREFICERIA

MINIATURE E MONTATURE PER
CAMMEI E MONETE

VIA CARDUCCI, 17 - TEL. 91.108
15048 VALENZA PO

Marchio 1585 AL

ZEPPA ALDO

OREFICERIA - SPILLE
COLLANE IN FANTASIA
EXPORT

VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 34 - TEL. 92.110
15048 VALENZA PO

Marchio 745 AL

FRATELLI PASTORE

OREFICERIA
ANELLI FANTASIA
UOMO E DONNA

VIA BRESCIA, 12 - TEL. 92.358
15048 VALENZA PO

VISCONTI ANGELO & CARLO

OREFICERIA

Marchio 700 AL
via trieste, 1 - tel. 91.884
15048 valenza po (italy)

Marchio 1570 AL

ZAGHETTO STEFFANI BARBIERATO

GIOIELLERIA
Specialità:

MONTATURA ANELLI PER
DONNA E BRACCIALI

VIA DI CILICCA, 2 ang. Via San Salvatore - Tel. 94.679
15048 VALENZA PO

VALENTINI & GALDIOLO

FABBRICA OREFICERIA

OGGETTI IN PERLA E SMALTO

Marchio 1247 AL

LAVORAZIONE IN FANTASIA

Via L. Galvani, 118 e - Telef. 93.105
15048 - VALENZA PO



LUNATI GINO



FABBRICA OREFICERIA

Specialita' spille e anelli

Marchio 689 AL

Vasto assortimento

Viale della Repubblica, Condom. "Tre Rose", 5/F
Telefono 91.065 15048 VALENZA PO

RIZZETTO ADRIANO



GIOIELLERIA

960 AL

FABBRICAZIONE
PROPRIA

VIA L. ARIOSTO, 31 • 92.108 - 15048 VALENZA PO

STEFANI ANTONIO

OREFICERIA-GIOIELLERIA

823AL

Dispone di vasto assortimento:

Anelli e solitaires in montatura

Viale Repubblica, 30 - Telef. 93.281
15048 - VALENZA PO

& buzio massaro



OREFICERIA GIOIELLERIA
Anelli classici e in fantasia
1817 AL

Via Vercelli 5 • 92.689 - 15048 VALENZA PO

PANELLI MARIO & SORELLA

FABBRICA OREFICERIA

SPILLE IN ORO GIALLO
CON PIETRE DI COLORE

Marchio 902 AL

Circonvallaz. OVEST, 22

TELEFONO 91.302

15048 - VALENZA PO



LEVA SANTINO

OREFICERIA - GIOIELLERIA

Anelli e griffes lapidé
diamantati • Fermezze

Via Carlo Camurati, 10
Telef. 93.118

15048 - VALENZA PO



ERIKA

FABBRICA OREFICERIA e BIJOTTERIA IN ARGENTO

CREAZIONI PROPRIE

Vasto assortimento di catene,
ciondoli bracciali e anelli

1825 AL

Via XX Settembre, 38 - 0142/91.211
15040 MIRABELLO MONF. (AL)

Marchio 466 AL

PROVERA LUIGI

OREFICERIA

Specialità:

MONTATURE PER CAMMEI, SPILLE
BRACCIALI, BOCCOLE, ANELLI

VIA ACQUI, 14 — 15048 VALENZA — TELEFONO 91.502

AUGUST DREHER IV

PIETRE SINTETICHE

IN TUTTI I COLORI

TAGLIERIA PIETRE FINI

3850 IDAR OBERSTEIN 3 — ALTE POSTSRASSE 19
Tel. 06781/3290

GIAN CARLO PICCIO

OREFICERIA - GIOIELLERIA
EXPORT

VIA P. PAIETTA, 15 — 15048 VALENZA PO — TEL. 93.423

BONZANO ORESTE ARAGNI & FERRARIS

FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA

Vasto assortimento di anelli e boccole

CREAZIONE PROPRIA

Marchio 276 AL

Valenza Po - L.go Costituzione, 15 - Tel. 91.105

BARBERO & RICCI OREFICERIA

ANELLI E BOCCOLE
IN ZAFFIRO E FANTASIA

VIALE B. CELLINI, 45 — 15048 VALENZA PO — TEL. 93.444

DIRCE REPOSSI

GIOIELLIERE

VIALE DANTE, 49 — 15048 VALENZA PO — TELEF. 91.480

SISTO DINO

GIOIELLIERE
CREAZIONE PROPRIA

EXPORT

VIALE DANTE, 46 B — 15048 VALENZA PO — TEL. 93.343

Marchio 197 AL

Fratelli BALDI

FABBRICA

OREFICERIA - GIOIELLERIA

VIALE REPUBBLICA, 60 - 15048 VALENZA PO - TEL. 91.097

MARCHIO 286 AL

DE CLEMENTE & VACCARIO

Fabbrica oreficeria e gioielleria

15048 VALENZA PO

VIA 29 APRILE, 22 - TEL. 91.064

IVO ROBOTTI

OREFICERIA - GIOIELLERIA

Fabbricazione propria

Via C. Camurati, 27 - Tel. 91.992

15048 VALENZA PO

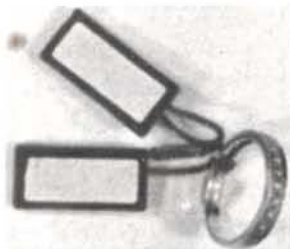
**cartellini in plastica con
sigillo per orefici argentie-
ri e gioiellieri.**

G. NOTARIANNI

via A. Cornaglia, 4

Tel. 40.511

15100 Alessandria



marchio 1707 al

LA ROSA CESARE

GIOIELLERIA

viale vicenza (condominio 'il pino')
tel. 91.554 - 15048 valenza po

CAPRA

di LUCIANO e GIOVANNI

LAVORAZIONE PROPRIA

anelli, orecchini, bracciali, spille in fantasia

Via XII Settembre, 5

Tel. 93.344

15048 VALENZA PO

MARCHIO 288 AL

F.LLI CANTAMESSA

FABBRICANTI OREFICI E GIOIELLIERI

Creazione propria

EXPORT

VIALE DANTE, 45 - TEL. 91.421

15048 VALENZA PO

Marchio 1135 AL

B. C. D. di CASTELLARO & DELL'AYRA

*ARTIGIANI ORAFI
IN VALENZA*

VIALE DANTE, 46 B - TEL. 94.101
15058 VALENZA PO

MORANDO ETTORE & FRATELLO

OREFICERIA - GIOIELLERIA

VIA MOROSETTI, 23 - TEL. 92.111
15048 VALENZA PO

LE TECNICHE DI OGGI E DI DOMANI DISPONIBILI SUBITO!

FORNO ELETTRICO A NASTRO TRASPORTATORE

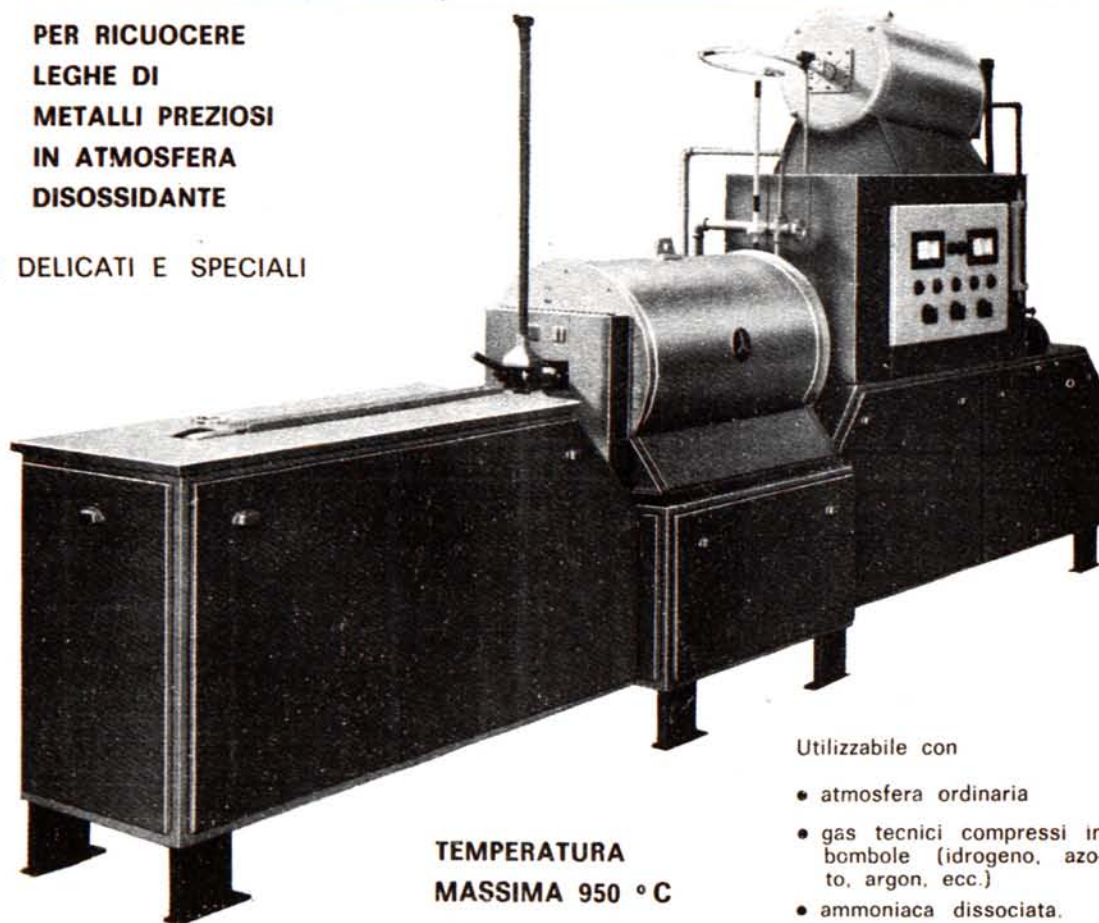
PER RICUOCERE
LEGHE DI
METALLI PREZIOSI
IN ATMOSFERA
DISSODIANTE

BRASATURA - TRATTAMENTI DELICATI E SPECIALI
DEGASATURA DEI METALLI

Questo forno a nastro trasportatore trova sempre più vasto campo di applicazione in bigiotteria e in oreficeria per le lavorazioni di grandi serie.

DISSODIA - SALDA -
BRASA

LA VELOCITA' DI AVANZAMENTO DEL NASTRO è regolabile a mezzo di un motoriduttore da un minimo di 450 ad un massimo di 2000 mm al minuto primo. La velocità di avanzamento si regola in base al diverso volume e forma dei pezzi in lavorazione.

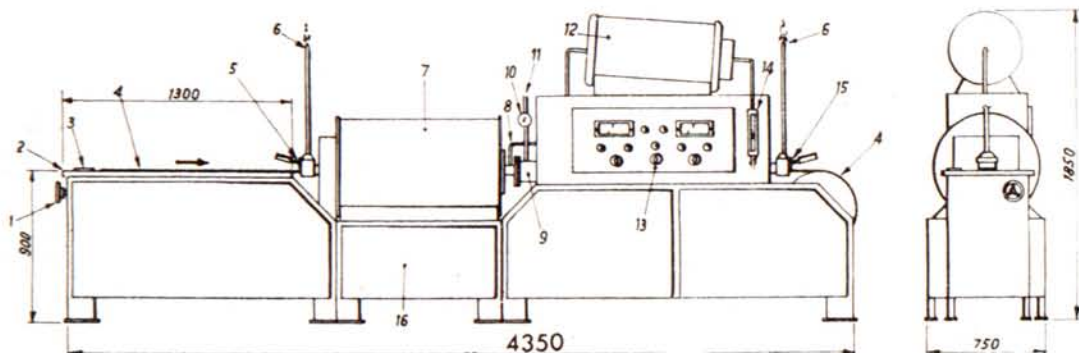


TEMPERATURA
MASSIMA 950 °C

Utilizzabile con

- atmosfera ordinaria
- gas tecnici compressi in bombole (idrogeno, azoto, argon, ecc.)
- ammoniaca dissociata.

CARATTERISTICHE



1 variatore di velocità del nastro - 2 piano di servizio
3 indicatore tachimetrico
4 nastro trasportatore - 5 orifizio di entrata ad altezza regolabile - 6 bruciatori - 7 forno - 8 entrata gas protettivo - 9 galleria di raffreddamento - 10 termometro acqua di raffreddamento - 12 dissociatore di ammoniaca (eventuale) - 13 apparecchiatura pirometrica di manovra e controllo - 14 misuratore portata gas protettivo - 15 orifizio di uscita ad altezza regolabile - 16 vano contenente le apparecchiature elettriche.

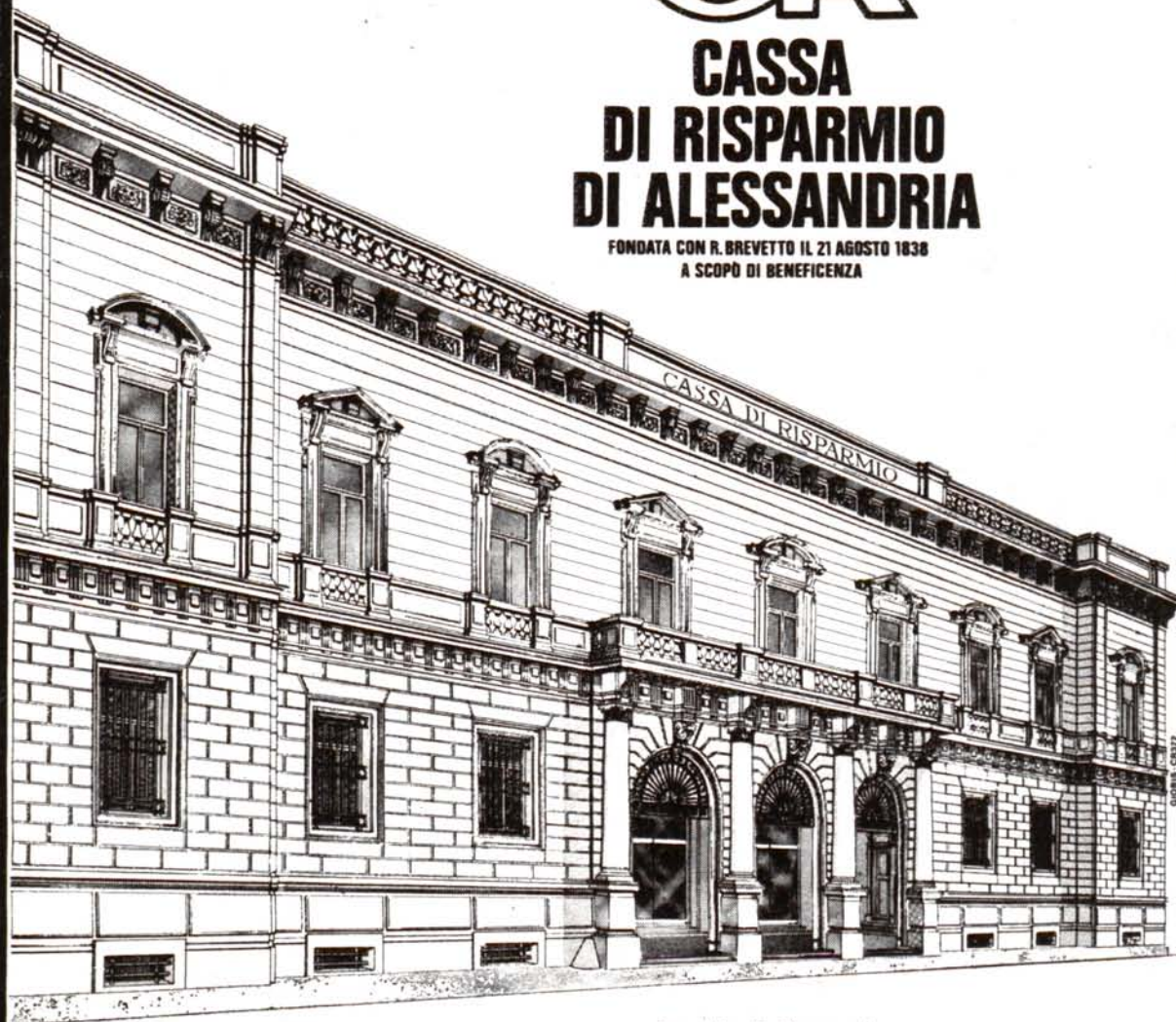
Catalogo (a)	Sezione utile galleria mm. (b)		Potenza elettrica forno kw (e)	Potenza elettrica dissociatore ammoniaca (eventuale) kw (f)	Dimensioni approssimative ingombro mm. (g)			Peso impianto completo Kg	
	larghezza (c)	altezza (d)			lunghezza mm. (h)	altezza mm. (i)	lunghezza mm. (l)	senza dissociatore (n)	con dissociat (o)
494	60	30	5	4,5	750	1850	4350	790	970
495	90	40	6	4,5	750	1850	4350	810	990

Tutti i dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso (p)



CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA

FONDATA CON R. BREVETTO IL 21 AGOSTO 1838
A SCOPO DI BENEFICENZA



Ormai da più di un secolo
la CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA svolge
la propria attività al servizio dei cittadini.
Oltre un secolo di costante miglioramento dei servizi,
di esperienza, fanno della 
una presenza di prestigio.
Una presenza che partecipa incisivamente
allo sviluppo economico della provincia; che
garantisce al risparmiatore
la sicurezza di un futuro più prospero.